

FONDAZIONE CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI  
MENOTTI BASSANI – ONLUS

# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ai sensi D.Lgs. n. 231/2001

## Indice delle revisioni:

Data	Rev. n.	Descrizione
14/03/2024	4	Revisione Modello Organizzativo Approvazione del Consiglio di Amministrazione del 14/03/2024 In vigore dal 14/03/2024

# Sommario

PARTE GENERALE.....	5
<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>5</b>
<b>PREMESSA .....</b>	<b>6</b>
<b>LA NORMATIVA.....</b>	<b>7</b>
Il D.Lgs. 231/2001 .....	7
Gli elementi costitutivi e presupposti di esclusione della responsabilità dell’Ente .....	7
I reati presupposto previsti dal Decreto.....	8
ALLEGATO A – ELENCO REATI PRESUPPOSTO .....	8
<b>IL PROFILO DELLA FONDAZIONE.....</b>	<b>9</b>
<b>LA DESCRIZIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>11</b>
La funzione del Modello .....	11
I principi ispiratori del Modello .....	12
La struttura del Modello.....	12
Gli elementi costitutivi del Modello .....	13
Modifiche e aggiornamento del Modello.....	14
La costruzione del modello, il monitoraggio e l’aggiornamento delle misure di mitigazione del rischio	14
Analisi delle attività’ – mappatura del rischio – aree sensibili .....	15
Protocolli e procedure di prevenzione .....	16
Valutazione del rischio .....	17
Descrizione dei flussi finanziari.....	18
La ripartizione delle funzioni e dei poteri.....	18
L’Organigramma della Fondazione.....	22
I destinatari del Modello .....	22
<b>IL CONTROLLO SUL MODELLO .....</b>	<b>22</b>
L’Organismo di Vigilanza.....	24
Nomina, revoca, cause di decadenza dell’Organismo di Vigilanza.....	24
Flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza .....	25
Riesame periodico, manutenzione straordinaria, verbalizzazione nei confronti del CdA e azioni correttive, preventive e di miglioramento in capo all’Organismo di Vigilanza .....	26
Procedura di gestione delle segnalazioni whistleblowing.....	27
<b>IL SISTEMA SANZIONATORIO .....</b>	<b>27</b>
I principi generali .....	27
L’applicabilità nei confronti dei dipendenti.....	28
L’applicabilità nei confronti dei consiglieri.....	28
L’applicabilità nei confronti di ogni altro soggetto che intrattenga rapporti con L’Ente .....	29

Sistema sanzionatorio ex art. 21 d.lgs. 24/2023 .....	29
Formazione del personale .....	30
<b>PARTE SPECIALE .....</b>	<b>31</b>
La struttura della parte speciale .....	31
I protocolli generali di prevenzione.....	31
ALLEGATO B - Sezione speciale del MOG - MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO.....	32
ALLEGATO C - Sezione speciale del MOG - TAVOLA SINOTTICA.....	32
<b>REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>33</b>
I reati.....	33
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	37
I soggetti coinvolti .....	38
I protocolli di prevenzione e di comportamento.....	38
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	40
Le sanzioni disciplinari .....	40
<b>DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....</b>	<b>41</b>
I reati.....	41
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	44
I soggetti coinvolti .....	44
I protocolli di prevenzione e di comportamento.....	44
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	45
Le sanzioni disciplinari .....	46
<b>DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA .....</b>	<b>47</b>
I reati.....	47
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	49
I soggetti coinvolti .....	50
I protocolli di prevenzione e di comportamento.....	50
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	50
Le sanzioni disciplinari .....	51
<b>REATI SOCIETARI .....</b>	<b>52</b>
I reati.....	52
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	56
I soggetti coinvolti .....	57
I protocolli di prevenzione e di comportamento.....	57
Compiti dell’Organismo di Vigilanza.....	58
Le sanzioni disciplinari .....	59
<b>OMICIDIO COLPOSO O LESIONE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO .....</b>	<b>60</b>

I reati.....	60
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	61
I soggetti coinvolti .....	61
I protocolli di prevenzione e principi generali di comportamento.....	61
Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza .....	63
Le sanzioni disciplinari .....	63
<b>RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA .....</b>	<b>64</b>
I reati.....	64
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	65
I soggetti coinvolti .....	66
I protocolli di prevenzione e di comportamento.....	66
Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza .....	68
Le sanzioni disciplinari .....	69
<b>REATI AMBIENTALI .....</b>	<b>70</b>
I reati.....	70
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	75
I soggetti coinvolti .....	75
Protocolli di prevenzione e di comportamento.....	75
Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza .....	76
Le sanzioni disciplinari .....	77
<b>REATI TRIBUTARI .....</b>	<b>78</b>
I reati.....	78
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	80
I soggetti coinvolti .....	81
I protocolli di prevenzione e di comportamento.....	82
Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza .....	84
Le sanzioni disciplinari .....	85
<b>ALTRI REATI:.....</b>	<b>86</b>
<b>DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....</b>	<b>87</b>
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	87
I protocolli di prevenzione e di comportamento.....	87
Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza .....	87
Le sanzioni disciplinari .....	88
<b>DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE .....</b>	<b>89</b>
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	89
Protocolli di prevenzione e comportamento .....	89

Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza .....	89
Le sanzioni disciplinari .....	90
<b>INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....</b>	<b>91</b>
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	91
I protocolli di prevenzione e di comportamento.....	91
Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza .....	91
Le sanzioni disciplinari .....	92
<b>IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....</b>	<b>93</b>
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	93
I protocolli di prevenzione e di comportamento.....	93
Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza .....	93
Le sanzioni disciplinari .....	93
<b>RAZZISMO E XENOFOBIA .....</b>	<b>94</b>
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	94
I protocolli di prevenzione e di comportamento.....	94
Compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza .....	95
Le sanzioni disciplinari .....	96

# PARTE GENERALE

## DEFINIZIONI

**Attività sensibili:** sono le attività di Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani - ONLUS nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto 231.

**CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, attualmente in vigore ed applicato da dall'Ente, ai propri dipendenti.

**CdA:** Consiglio di Amministrazione.

**Codice Etico:** documento nel quale sono raccolti la storia, i valori e principi che valgono come linee guida per tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione.

**Codice di Condotta:** documento nel quale sono raccolte le regole di comportamento, i valori e i principi che valgono come linee guida di condotta per i dipendenti.

**Consulenti:** i soggetti che, in ragione delle proprie competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore e/o per conto dell'Ente, sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

**Dipendenti:** i soggetti aventi con l'Ente un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.

**D.Lgs. 231/01 o Decreto:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.

**Ente o Fondazione o Fondazione Menotti Bassani:** Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani – ONLUS

**Incaricato di Pubblico Servizio:** colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio”, intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ai sensi dell'art. 358 c.p.

**MOG o Modello:** Modello di Organizzazione e Gestione

**Organo di Controllo:** Organo di controllo interno previsto dalla normativa del Terzo Settore.

**Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

**PA:** la Pubblica Amministrazione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

**Pubblico Ufficiale:** colui che “esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa” ai sensi dell'art. 357 c.p.

**Reati presupposto:** sono le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/01, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

**Revisore dei Conti e/o Società di revisione:** professionista e/o società iscritta presso il Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Soggetti apicali:** persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Fondazione.

**Soggetti subordinati:** persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

## PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione e Gestione (c.d. MOG o Modello) adottato da Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani – ONLUS, previsto e disciplinato dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il citato Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la **responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** e ha stabilito che una delle condizioni per cui essi possano non rispondere è l'aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Gli obiettivi prioritari del MOG sono:

- l'individuazione, all'interno dell'organizzazione, delle aree più a rischio per la commissione di reati
- la costruzione di un sistema complessivo di procedure, di attività di controllo e sanzionatorie che prevengano la commissione dei reati.

Più nel dettaglio, il MOG, come meglio descritto nel proseguo del documento, deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, l'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti apicali o subordinati dell'Ente, di presentare, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'Ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

## LA NORMATIVA

### IL D.LGS. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche “il Decreto”) ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti.

Esso nasce al fine di recepire e mettere in atto la normativa comunitaria in materia di lotta alla corruzione: la portata innovativa del D.lgs. 231/01 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato.

In altri termini, l’Ente può essere ritenuto responsabile, e conseguentemente sanzionato, sulla base della commissione di **reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti** riconducibili all’organizzazione, ossia:

- a. soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (i c.d. soggetti “**in posizione apicale**”);
- b. soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) che precede (i c.d. soggetti “**in posizione subordinata**”).

La responsabilità dell’Ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato. I principi del modello organizzativo attengono alle seguenti sfere:

<b>LICEITÀ</b>	Intesa nei termini della garanzia dell’esercizio delle attività proprie dell’organizzazione nel rispetto di norme, leggi e regolamenti
<b>ETICA</b>	Quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi dell’organizzazione anche in relazione al proprio ruolo sociale
<b>TRASPARENZA</b>	Relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo dell’organizzazione sia fra quest’ultimo e gli interlocutori esterni
<b>EFFICACIA DELL’ADOZIONE</b>	Tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell’interesse delle policy territoriali

### GLI ELEMENTI COSTITUTIVI E PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE

Elemento costitutivo della responsabilità dell’Ente è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in **essere “nell’interesse o a vantaggio dell’Ente” e non “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”**.

Secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al Decreto, la nozione di “interesse” ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il “vantaggio” fa riferimento all’oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell’Ente.<sup>1</sup>

Venendo ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità all’Ente per il fatto di reato, appare opportuno sottolineare che la responsabilità della persona giuridica viene ricollegata ad un difetto di organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Il Decreto prevede infatti, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità per l’Ente quando questo dimostri:

---

<sup>1</sup> Come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l’interesse è quello che ha animato ex ante la condotta del soggetto qualificato, mentre il vantaggio è quello obiettivamente conseguito ex post per effetto dell’illecito (Cass., sez. II pen., 20.12.2005 – 30.01.2006, n. 3615).

- di aver **adottato ed efficacemente attuato un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”** idoneo a prevenire la realizzazione dei reati;
- di aver istituito un **Organismo di Vigilanza** all’interno, dotato di completa **autonomia di iniziativa e controllo**, nonché con specifici obblighi di vigilanza sul funzionamento, sull’osservanza del Modello e sul suo aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito **eludendo fraudolentemente il Modello**;
- che **non vi siano state omissioni o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza** all’uopo preposto.

In particolare, per evitare la responsabilità, l’Ente deve dimostrare **l’assenza di colpa organizzativa**, cioè che il reato è stato commesso nonostante essa avesse adottato tutte le misure idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione del rischio di loro commissione.

Resta inteso che il Modello per avere efficacia esimente deve rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree di **rischio di commissione dei reati** attraverso un adeguato processo di valutazione dei rischi;
2. predisporre specifici **protocolli** al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’Ente **in relazione ai reati da prevenire**;
3. individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a prevenire la commissione dei reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell’**Organismo di Vigilanza**;
5. configurare un **sistema disciplinare sanzionatorio** per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso.

L’adozione del Modello è responsabilità del Consiglio di Amministrazione.

Il Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

## I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL DECRETO

I reati presupposto sono le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto. Esse sono elencate tassativamente dal medesimo agli art. 24 ss. Nel caso in cui venga accertata la responsabilità a carico della persona giuridica per la commissione di uno o più di tali reati, l’Ente dunque risponderà penalmente.

## PER L’ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO AGGIORNATI SI RIMANDA ALLEGATO:

### ALLEGATO A – ELENCO REATI PRESUPPOSTO

L’Ente può rispondere in relazione ai reati commessi all’estero (come previsto dall’Art. 4 del Decreto). Ove questi siano commessi in parte all’estero ed in parte in Italia, ai sensi dell’Art 6 comma 2 del Codice Penale<sup>2</sup>, la responsabilità prevista dal Decreto potrebbe configurarsi anche quando una parte soltanto della condotta o dell’evento si sia verificata in Italia. Per quanto riguarda i reati commessi interamente all’estero da soggetti, apicali o sottoposti, riconducibili alla Fondazione, quest’ultima risponde nelle ipotesi previste dal Codice Penale agli articoli 7, 8, 9 e 10 ed a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

---

<sup>2</sup> Art 6, comma 2 c.p.: “Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l’evento che è la conseguenza dell’azione o dell’omissione”.

## IL PROFILO DELLA FONDAZIONE

Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani – ONLUS è così composta:

<b>Ragione sociale</b>	Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani – ONLUS
<b>Sede legale</b>	Via Avv. Franco Bassani 13 - 21014 Laveno-Mombello (VA)
<b>Oggetto sociale</b>	Gestione dell'assistenza sociale e sociosanitaria, assistenza sanitaria e beneficenza
<b>Codice fiscale e partita iva</b>	01319900120
<b>Forma giuridica adottata</b>	Fondazione
<b>Sistema di amministrazione</b>	Consiglio di Amministrazione e Organo di Controllo
<b>Legale Rappresentante</b>	Presidente della Fondazione
<b>Altre cariche</b>	Revisore dei Conti Organismo di Vigilanza

Fondazione Centro Residenziale per Anziani Menotti Bassani – ONLUS non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, in particolare nei seguenti settori:

- a) assistenza sociale e sociosanitaria;
- b) assistenza sanitaria;
- c) beneficenza.

Più, in particolare, la Fondazione ha lo scopo di provvedere all'assistenza ed al mantenimento di persone anziane, inabili al lavoro o che, per ragioni personali o familiari, vengano a trovarsi nell'impossibilità di vivere da soli o presso la propria famiglia.

Il complessivo sistema di offerta assistenziale si articola nei seguenti servizi autorizzati, anche accreditati e a contratto con l'ATS Insubria:

- RESIDENZA FRANCO BASSANI: n. 120 posti abilitati all'esercizio (n. 114 accreditati a contratto con ATS e n. 6 accreditati non a contratto)
- RESIDENZA GIANNINA SCOTTI: n. 118 posti abilitati all'esercizio (n. 101 accreditati a contratto con ATS e n. 17 accreditati non a contratto)
- RESIDENZA GENNARO ARIOLI: n. 51 posti abilitati all'esercizio (n. 47 accreditati a contratto con ATS e n. 4 accreditati non a contratto)
- HOSPICE: n. 10 posti accreditati a contratto
- R.S.A. Aperta: assistenza a domicilio
- UCP-DOM: Cure palliative domiciliari
- CENTRO DIURNO INTEGRATO: n. 20 posti accreditati a contratto per assistenza diurna

Altri servizi:

- MINI ALLOGGI PROTETTI "Villa Elisa": n. 6 unità abitative per persone autosufficienti.
- ALLOGGI SOCIALI "Casa Frascoli": n. 9 unità abitative per autosufficienti in Laveno Mombello.

La Fondazione è dotata di una struttura organizzativa in grado di garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti, con univoca e non equivoca definizione dei poteri delegati e la precisazione dei loro limiti.

L'assetto organizzativo della Fondazione rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione dei ruoli e, per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Nel suo complesso, l'assetto organizzativo consta di:

1. Statuto della Fondazione che definisce l'oggetto e le operazioni sociali, gli organi sociali con i relativi poteri, compiti e responsabilità. L'Amministrazione e, quindi, la direzione, la gestione e la rappresentanza della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione. La firma e la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi è del Presidente del Consiglio di Amministrazione, eletto dal Consiglio tra i suoi membri;
2. Struttura organizzativa, rispecchiata nell'Organigramma, ove sono specificate le funzioni e le aree che compongono la Fondazione. L'Organigramma viene mantenuto sempre aggiornato e comunicato a tutto il personale, al fine di assicurare una chiara definizione formale dei compiti assegnati ad ogni unità organizzativa della struttura della Fondazione. Identica comunicazione dovrà essere inoltrata all'Organismo di Vigilanza, anche in caso di variazione delle deleghe, per consentire le valutazioni di competenza di quest'ultimo, al fine di stabilire se le variazioni comportino o meno un'incidenza sulla Parte Generale ovvero sulla Parte Speciale del Modello Organizzativo. In caso affermativo, l'Organismo di Vigilanza dovrà proporre al Consiglio di Amministrazione le opportune/necessarie modifiche;
3. Sistema delle deleghe e delle procure redatte e strutturate nel rispetto del principio che ad ogni soggetto deve corrispondere la relativa procura e che al titolare della procura stessa siano attribuiti i correlati poteri di spesa. La Fondazione assegna i poteri autorizzativi e di firma in maniera coerente con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, prevedendo l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese. Periodicamente e tempestivamente è prevista la verifica e l'aggiornamento delle deleghe e delle procure;
4. Regolamenti e procedure adottati dalla Fondazione Bassani, che definiscono le modalità operative per lo svolgimento delle diverse attività, favorendo quindi l'uniformità di comportamento all'interno della Fondazione. Tutti i dipendenti hanno l'obbligo di essere a conoscenza dei regolamenti e delle procedure adottati e di rispettarli nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Per le particolari attività svolte, rivestono un ruolo fondamentale all'interno della Fondazione il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario.

Inoltre, così come già previsto dall'art. 9 della L.R. n. 3/2008, per ogni singola unità di offerta la Fondazione Bassani si è dotata della Carta dei Servizi, strumento finalizzato ad assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e ad informare i terzi circa le condizioni che danno diritto all'accesso ai servizi erogati e le modalità di erogazione delle prestazioni.

## LA DESCRIZIONE DEL MODELLO

### LA FUNZIONE DEL MODELLO

Con l'adozione del Modello, la Fondazione Menotti Bassani intende:

1. adempiere compiutamente alle previsioni di legge ed ai principi ispiratori del Decreto 231/2001, attraverso la formalizzazione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) volto a prevenire e presidiare il rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle relative attività sensibili;
2. costituire uno strumento efficace di gestione interna, riconoscendo al Modello anche una funzione di creazione e protezione del valore della Fondazione stessa.

Infatti, attraverso l'adozione del Modello, la Fondazione si propone di:

- a) consolidare una cultura della prevenzione del rischio e del controllo nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi;
- b) prevedere un sistema di monitoraggio costante dell'attività volto a consentire all'Ente di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione dei reati stessi;
- c) fornire adeguata informazione ai dipendenti ed a coloro che agiscono su mandato dell'Ente o sono legati alla stessa, in merito a:
  - le attività che comportano il rischio di commissione dei reati in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico ed alle altre regole di condotta/procedure (oltre che alla legge);
  - le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o all'Ente per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne del medesimo.
- d) diffondere ed affermare una cultura d'impresa improntata alla legalità, con l'espressa riprovazione da parte dell'Ente di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne ed, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- e) prevedere un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo ai processi di formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna.

A tal fine, il Modello prevede misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole, individuando misure dirette ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, l'Ente adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Codice Etico e nel Codice di Condotta Anticorruzione dell'Ente e in conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- b) favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'impresa o con essa, anche garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili ad identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;
- c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dall'Ente;
- d) prevedere che la determinazione degli obiettivi, a qualunque livello, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- e) individuare e descrivere le attività svolte dall'Ente, la sua articolazione funzionale e l'organigramma in documenti costantemente aggiornati, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;
- f) attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro che operano nell'impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio.

## I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

La predisposizione, così come le successive attività di aggiornamento del Modello, hanno costituito un'occasione per rafforzare il sistema di controllo interno e gestione dei rischi dell'Ente e per sensibilizzare le risorse impiegate nel processo di valutazione dei rischi rispetto al tema del controllo dei processi interni anche in un'ottica di prevenzione attiva dei reati.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti **punti fondamentali**:

1. individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori sia possibile la realizzazione dei reati;
2. valutazione del sistema di controllo interno già implementato dalla Fondazione e individuazione delle eventuali aree di miglioramento nell'ottica di prevenzione dei reati;
3. predisposizione/aggiornamento del sistema di controllo al fine di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le **componenti** più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il **sistema di controllo**, inoltre, dev'essere uniformato ai seguenti **principi**:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli.

## LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello della Fondazione è costituito da:

1. **PARTE GENERALE**, ove sono illustrati:
  - la normativa di riferimento, con approfondimento del D. Lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi e dei presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, nonché dei reati presupposto;
  - il profilo della Fondazione ed i destinatari;
  - la descrizione del Modello, con approfondimento della sua funzione, della struttura, dei principi ispiratori e degli elementi costitutivi del modello,
  - le modalità di costruzione del Modello, con approfondimento sulla mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi protocolli di controllo, sulla valutazione del rischio, sul monitoraggio e aggiornamento delle misure di mitigazione del rischio, sulla ripartizione delle funzioni e dei poteri, sull'organigramma dell'Ente, sui destinatari del Modello;
  - il controllo sul Modello, con approfondimento sull'Organismo di Vigilanza e sul Whistleblowing,
  - il sistema disciplinare e le misure da adottare per la relativa formazione, diffusione e per le modifiche e l'aggiornamento.
2. **PARTE SPECIALE** è relativa soltanto alle specifiche tipologie di reati, la cui commissione è ritenuta astrattamente ipotizzabile nell'Ente, in ragione del proprio profilo e dell'attività svolta, e alle procedure e strategie adottate per prevenirli.
3. **ELEMENTI COSTITUTIVI** del Modello.

## GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO

Come si è visto sopra, il Modello si compone, oltre che della presente Parte Generale e delle successive Parti Speciali, anche di ulteriori documenti strumentali a garantire l'efficacia del sistema di controllo preventivo predisposto e rilevanti anche ai fini del D. Lgs. 231/2001.

L'esigenza di includere nel perimetro del Modello anche un insieme di codici, regolamenti e procedure deriva non solo dalla necessità per l'Ente di tenere conto dei presidi e delle procedure di controllo esistenti e già operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle attività sensibili, ma altresì:

- ✓ dal fatto che l'eterogeneità delle fattispecie dei reati e il diverso impatto che esse hanno sulle attività richiede un articolato approccio all'attività di predisposizione e implementazione dei relativi presidi e procedure di controllo;
- ✓ dal fatto che è la stessa normativa applicabile a richiedere la predisposizione e implementazione di specifici documenti di compliance (si pensi, al Codice Etico o al Documento di Valutazione e Prevenzione dei rischi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008).

Tali strumenti di prevenzione, là dove adottati, sono da considerarsi vero e proprio elemento costitutivo del MOG e possono essere i seguenti:

- **Codice Etico**, che rappresenta uno strumento adottato autonomamente dalla Fondazione per dichiarare una serie di principi, valori, norme nelle relazioni interne ed esterne che rappresentano l'insieme dei principi deontologici, ai quali tutto il personale e i terzi deve attenersi.
- **Codice di Condotta**, che sintetizza il codice di comportamento previsto per tutti coloro che operano all'interno della Fondazione;
- **Statuto** della Fondazione;
- **Organigramma, Linee Guida, Procedure e Protocolli facenti parte del Sistema di Gestione**. Tali documenti sono sempre reperibili in forma aggiornata sul Server della Fondazione a cui accedono le figure apicali e subordinate, attraverso le diversificate autorizzazioni;
- **Documentazione** in materia di **privacy e Regolamento per l'utilizzo delle risorse IT**;
- Documento di **valutazione dei rischi** (D.V.R.) e altri **documenti sicurezza**;
- **Procure generali**;
- **Deleghe predisposte dal CdA ad hoc per il personale dipendente**;
- **Codice anticorruzione**: garantisce i principi di trasparenza, assicura la chiarezza nell'ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative normative anticorruzione in qualsiasi luogo in cui l'Ente e tutti coloro che a qualsiasi titolo operano e per lo stesso svolgono la propria attività. Tale documento stabilisce inoltre la politica dell'Ente in merito a ricezione e offerta di omaggi, ospitalità e definisce le responsabilità di ognuno affinché vengano rispettati i più elevati standard di integrità e non sorga il sospetto di una motivazione inappropriata alla base dell'offerta o dell'accettazione dell'omaggio o dell'atto di ospitalità, ovvero un'influenza indebita esercitata sul ricevente o da parte del ricevente che accetti tale offerta.
- **Formazione e informazione** rivolta al personale;
- **Sistema disciplinare** di cui al CCNL;
- In generale, **la normativa vigente applicabile**.

### I SISTEMI DI GESTIONE:

Fondazione Menotti Bassani applica un **Sistema di Gestione Integrato** che vuole certificare attraverso un Organismo esterno e indipendente che verifica annualmente la corrispondenza di tale Sistema alle norme di riferimento maggiormente conosciute in tutto il mondo nell'ambito della qualità.

In relazione a ciò Fondazione Menotti Bassani possiede la seguente certificazione:

- **CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO** secondo la Norma UNI EN ISO 9001 (la Fondazione si certificherà a maggio 2024).

Inoltre, la Fondazione, pur non essendo certificata **ISO 45001**, segue i medesimi standard.

I protocolli e le procedure previsti da tale Sistema, per le relative parti di riferimento, costituiscono parte costitutiva del presente Modello di organizzazione.

## MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Come sancito dal Decreto, il Modello è un “atto di emanazione dell’Organismo dirigente”. Gli interventi di adeguamento o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall’art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, e sono previsti essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;
- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull’efficacia del medesimo (che potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre Fondazione);
- modifiche della struttura organizzativa della Fondazione, anche derivanti da mutamenti nella strategia d’impresa o derivanti da nuovi campi di attività intrapresi.

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell’efficacia del Modello e rivestono pertanto un’importanza prioritaria. Comunque, il Modello è sottoposto a procedimento di riesame ed eventuale revisione ogni anno. Essendo l’approvazione del Modello un atto di competenza del Consiglio di Amministrazione - come previsto dall’art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto - anche tutte le sue successive modifiche e integrazioni saranno rimesse alla competenza del medesimo organismo.

## LA COSTRUZIONE DEL MODELLO, IL MONITORAGGIO E L’AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Il passaggio successivo per la costruzione del Modello è rappresentato dall’analisi dei documenti connessi alle attività individuate o con aspetti specifici delle attività esaminate nella mappatura del rischio.

Un ruolo rilevante ai fini della prevenzione dei reati sono le procedure sviluppate dall’Ente.

Nello specifico, le misure di mitigazione o protocolli sono rappresentate da presidi, sistemi procedurali, gestione di ruoli/responsabilità/poteri, sistemi di deleghe, flussi informativi, ecc.

Gli strumenti di prevenzione sopra indicati costituiscono le misure di mitigazione e controllo.

L’adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo richiede una serie di attività che come anche previsto dall’art. 6, comma 2 D.lgs. 231/2001, in sintesi, possono essere così identificate:

- 1) analisi delle attività rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001 (c.d. aree sensibili) e dei relativi rischi ad esse connessi – c.d. **Mappatura del rischio**;
- 2) redazione di documenti, che costituiscono parte integrante del Modello, che consentano di ridurre il rischio delle attività di cui sopra (**Protocolli e Procedure** adottate dal *Sistema di Gestione Integrato*, aggiornato ad ogni integrazione documentale);
- 3) individuazione delle modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;
- 4) individuazione dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservazione dei modelli (**Organismo di Vigilanza**) e previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli. Per quanto concerne i componenti, le funzioni e il controllo dell’OdV, la Fondazione ha provveduto a redigere il **Regolamento dell’Organismo di Vigilanza**.
- 5) introduzione di un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Infine, in ottemperanza alle disposizioni legislative in materia di Whistleblowing, Fondazione ha predisposto una **Procedura di Whistleblowing** aggiornata al D.Lgs. 24/2023. Per tale procedura si rinvia alle pagine seguenti e alla parte finale di Codice Etico e Codice di Condotta.

L’efficace attuazione del Modello richiede inoltre:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## ANALISI DELLE ATTIVITA' – MAPPATURA DEL RISCHIO – AREE SENSIBILI

L'analisi delle attività e dei processi costituisce la base per la costruzione dell'intero Modello, poiché consente di individuare le **aree di esposizione al rischio** (cd aree sensibili) e le modalità di possibile commissione del reato, avendo riguardo delle specifiche caratteristiche della realtà e della sua organizzazione.

Il risultato finale è costituito dinamicamente dal documento *“Mappatura e valutazione dei reati presupposto”* preliminare alla realizzazione del Modello di Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

Si elencano di seguito le aree sensibili (funzioni e processi) individuate nella struttura della Fondazione:

- 1) Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e accreditamenti per l'esercizio delle attività dell'Ente
- 2) Gestione di contributi o finanziamenti richiesti e ricevuti
- 3) Gestione delle visite ispettive da parte di enti pubblici o altre autorità
- 4) Partecipazione a gare pubbliche e gestione dell'appalto
- 5) Approvvigionamento/acquisto di beni e servizi
- 6) Gestione flussi monetari e finanziari (pagamenti/incassi, utilizzo di denaro contante)
- 7) Attività di accesso al credito ordinario e straordinario (finanziamenti e/o investimenti)
- 8) Gestione fatturazione
- 9) Selezione e gestione del personale (anche straniero)
- 10) Gestione dei rapporti con gli Organi di controllo interni (es. OdV o Revisore dei Conti)
- 11) Operazioni sul patrimonio (ordinarie e straordinarie)
- 12) Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali
- 13) Gestione dei rapporti con le Autorità preposte e degli adempimenti in materia di: retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, protezione dei dati personali, adempimenti fiscali
- 14) Gestione dell'iter di ricerca, selezione e addestramento del personale dipendente
- 15) Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono presenti piattaforme informatiche di trasmissione e condivisione di dati
- 16) Gestione agli accessi di piattaforme informatiche
- 17) Gestione degli aspetti ambientali (gestione dei rifiuti (compresi quelli speciali e sanitari) emissioni in atmosfera, scarichi, bonifica dei siti contaminati)
- 18) Gestione della sicurezza sul lavoro:
  - pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.
  - organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
  - gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
  - attività di Sorveglianza Sanitaria svolta dalla Medicina del Lavoro.
  - attività di informazione: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.
  - attività di formazione: consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i destinatari e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.

- attività di monitoraggio: si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.

## PROTOCOLLI E PROCEDURE DI PREVENZIONE

Il passaggio successivo per la costruzione del Modello è rappresentato dall'analisi dei documenti connessi alle attività individuate o con aspetti specifici delle attività esaminate nella mappatura del rischio.

Nello specifico, le misure di mitigazione o protocolli sono rappresentate da presidi, sistemi procedurali, suddivisione dei poteri, meccanismi di governance e gestione di ruoli/responsabilità/poteri, sistemi di deleghe, flussi informativi, ecc.

A titolo indicativo e non esaustivo si citano le seguenti misure di mitigazione e protocolli:

- **Statuto**
- **Codice Etico e Codice di Condotta:** essi hanno ad oggetto, rispettivamente, standard di integrità e trasparenza che devono essere rispettati da tutti i destinatari e da tutti coloro che si relazionano con la Fondazione e le regole di condotta alle quali tutti i Destinatari devono attenersi, nella misura in cui risultano compatibili con la natura e le modalità di ciascun rapporto, compatibilmente con la normativa e la legislazione vigente. Entrambi i Codici sono da considerarsi parte integrante del Modello e come strumenti finalizzati anche alla prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. 231/01.
- **Organigramma**
- **Procedure e Protocolli facenti parte del Sistema di Gestione Integrato** (Procedura assunzione del personale, compreso il personale straniero, Piani di formazione periodici, **Procedure dell'Ufficio Contabilità, procedure ambientali etc.**)
- Sistema dei **poteri** e delle **deleghe**
- **Sistema sanzionatorio** del Modello Organizzativo
- **Procedure di sicurezza informatica**
- Emissione di documentazione finalizzate alla **tracciabilità degli atti**
- **Codice Anticorruzione**
- Controlli esterni: **Revisore dei Conti e società terza di revisione contabile**
- Controlli interni: **Organo di Controllo**
- **Verbali del Consiglio di Amministrazione**
- **Indagini, verifiche da parte di Enti e/o Autorità esterne**
- **Flussi informativi all'OdV e sistema delle segnalazioni all'OdV**
- Procedura **Whistleblowing**
- **Monitoraggi periodici dell'OdV.**

Anche in questo caso, il risultato finale è costituito dinamicamente nel Sistema di Gestione Integrato della Fondazione, nel quale sono conservate tutte le Procedure (PR), regole di condotta impartite dalla Fondazione (sistema che può essere integrato da Procedure interne redatte dai singoli Servizi, che vanno meglio a specificare alcuni aspetti peculiari del servizio specifico).

Le procedure esistenti sono valutate anche intervistando i diretti interessati per verificare la reale applicazione dei controlli.

La formalizzazione dei procedimenti può essere attuata anche attraverso informazioni documentate di facile e veloce condivisione e diffusione, come per esempio: vademecum, linee guida, piani di lavoro, raccomandazioni, circolari, mail di comunicazione e di richiamo su determinati argomenti alle funzioni interessate, o altri documenti che, comunque, evidenzino i punti di controllo esistenti e siano strutturati in modo da consentirne possibilmente sempre una successiva evoluzione che ne lascia traccia documentata (ad es. indici di revisione, date di aggiornamento delle comunicazioni, ecc.).

All'interno dei processi deve essere rispettato, per quanto possibile e funzionale alla corretta gestione concreta delle attività, il principio di separazione delle responsabilità (tra chi decide, chi autorizza, chi

esegua e chi controlla) ed i poteri ed i rapporti gerarchici devono essere chiari e conosciuti a tutti i destinatari del presente modello.

## VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La Valutazione del Rischio dei reati è un'attività che ha in primo luogo l'obiettivo di individuare e contestualizzare il rischio di reato in relazione all'assetto organizzativo e all'attività dell'Ente. In secondo luogo, attraverso tale attività, si possono ottenere informazioni utili a supportare le scelte interne in merito alle azioni di adeguamento e miglioramento del modello di organizzazione, gestione e controllo dell'Ente rispetto ai livelli di esposizione ai singoli rischi di reato.

Pertanto, l'attività viene svolta valutando le singole fattispecie di reato presupposto previste dal D.lgs. 231/2001 e tale documento verrà utilizzato per implementare la Parte Speciale del Modello. Per analizzare il rischio di reato si è proceduto sommariamente in questo modo:

- **Identificazione della fattispecie di reato** e conseguente individuazione delle **minacce** che permettono la commissione dei fatti di reato (in termini di condotte o attività operative);
- Contestualizzazione delle **minacce** e individuazione dei **processi a rischio** che permettono la commissione dei fatti di reato rispetto alla Fondazione, tramite ragionamenti e autovalutazioni interne;
- Assegnazione a ciascun processo di un valore **probabilistico**, da intendersi come possibilità che l'evento reato possa concretamente realizzarsi, in base ai seguenti parametri: contesto della Fondazione, importanza di quell'attività per la Fondazione, analisi di eventuali precedenti, presenza di procedure e/o certificazioni che mitigano il rischio di accadimento); i valori assegnati sono: **IMPROBABILE** – Irrilevante; **POCO PROBABILE** - Possibilità solo a seguito della concomitanza di più eventi poco probabili, indipendenti e difficilmente prevedibili e/o controllabili; **PROBABILE** - Possibilità che si determini l'insorgenza delle condizioni di effettuazione del reato, seppure in modo attenuato e non immediatamente identificabile; **ALTAMENTE PROBABILE** - Concreta possibilità di accadimento del reato come conseguenza diretta di una o più cause chiaramente identificabili.
- Assegnazione a ciascun processo di un valore di **gravità**, da intendersi come la conseguenza alla commissione del reato e che determina una riduzione funzionale o quantitativa di un bene mobile od immobile o di quant'altro abbia un valore economico, in base ai seguenti parametri: **LIEVE** – situazione che determina danni lievi, quasi inesistenti per la Fondazione, **MEDIO** - Situazione che determina danni medi per la Fondazione, **GRAVE** - Situazione che comporta danni consistenti per la Fondazione e **GRAVISSIMO** - Situazione che implica danni significativi e/o critici e/o intollerabili per la Fondazione.
- **Calcolo del rischio**, prodotto dei due fattori sopra indicati (**PROBABILITA'** e **GRAVITA'**, ossia  $R = G * P$ ) e sommaria giustificazione rispetto alla scelta del valore assegnato.

<b>PROBABILITA'</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>
	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>
	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	<b>GRAVITA'</b>			

Il Grado di valutazione "preliminare" dei Rischi Reato 231 può essere classificato nei seguenti risultati:

- **Rischio alto:** alta possibilità di accadimento della commissione del reato dato dalle frequenti e ripetitive attività/operazioni maggiormente idonee ad integrare i reati presupposto identificati dalla mappatura delle aree sensibili
- **Rischio medio:** media possibilità di accadimento della commissione del reato dato dalle non frequenti e mediamente ripetitive attività/operazioni presupposto al reato
- **Rischio basso:** possibilità di accadimento della commissione del reato dato da poche o scarse attività/operazioni presupposto al reato
- **Rischio non applicabile:** reato solo teoricamente realizzabile, non si rilevano le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione del reato in oggetto.

In ogni caso anche i rischi valutati a un livello basso o non applicabili, devono essere tenuti in considerazione all'interno dell'intero Modello. In particolare, nel Codice Etico sono stati inseriti comportamenti generali atti a prevenire la commissione dei reati 231.

Il sistema dei controlli preventivi dovrà essere tale da garantire l'eliminazione o almeno la mitigazione del rischio di commissione dei reati, entro una soglia di "rischio residuo" ritenuta "bassa".

L'individuazione del "rischio residuo" viene ottenuto dopo aver redatto e applicato le procedure e i protocolli ritenuti idonei a fronteggiare le aree di rischio individuate nella precedente fase di "mappatura del rischio" e, successivamente, avere svolto una conseguente valutazione volta ad identificare il grado di efficacia ed efficienza raggiunti da tali procedure/protocolli.

Tale operazione permette di individuare un "rischio residuo" volto a riconoscere i punti di debolezza, le proposte di miglioramento e le raccomandazioni relative al possibile miglioramento dei documenti esistenti e adottati. Il rischio residuo è valutato "basso" quando il livello di mitigazione del rischio di commissione del reato è tale (presenza di adeguate ed efficacemente attuate misure) che solo fraudolentemente possa essere commesso il reato in oggetto in violazione dei protocolli in essere.

## DESCRIZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI

La Fondazione, come previsto dall'art. 6, comma 2, lett. c: (...) *individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati*) del D.lgs. 231/2001, di seguito descrive brevemente i flussi finanziari dell'Ente. La Fondazione gestisce tali aspetti per tramite di alcune Procedure facenti parte del Sistema di Gestione Integrato, come: PR 40 Controlli Contabili, PR 42 Imputazione e liquidazione delle fatture passive, PR 33 Gestione degli incassi, PR 39 Verifica dei prodotti approvvigionati.

## LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI

Un'efficace organizzazione, anche in termini di prevenzione dei reati, non può prescindere da un'adeguata ripartizione delle funzioni e dei poteri tra i diversi soggetti che operano nel suo contesto. La **segregazione dei ruoli e dei poteri** diviene pertanto uno strumento indispensabile per prevenire la consumazione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e conseguire l'inapplicabilità del regime sanzionatorio ivi previsto a carico dell'Ente.

Uno dei principi cardine su cui si forma il Modello è, infatti, la c.d. segregazione dei ruoli e dei poteri. In esso, devono essere ben definiti i ruoli, i poteri e le responsabilità dei singoli esponenti nell'ottica di garantire una separazione dei compiti e attuare, all'interno delle singole attività sensibili, quella necessaria segregazione fra coloro che:

- pianificano l'operazione,
- decidono di eseguirla
- la attuano
- controllano la correttezza e la conformità dell'intera operazione.

A tal proposito è proprio l'art. 6, comma 2, Lett. b) del D. L.gs. n. 231/2001 a prevedere che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i Modelli di organizzazione e gestione devono "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni

dell'Ente in relazione ai reati da prevenire". In altri termini, l'Ente deve prevedere specifiche regole di comportamento (c.d. protocolli) che devono essere rispettate nell'ambito dei processi decisionali.

Tali regole di comportamento dovranno poi essere declinate in apposite procedure scritte che:

- individuano i soggetti coinvolti nel processo prevedendo passaggi gerarchici tra le diverse fasi in cui si articola il processo;
- descrivono le modalità di svolgimento delle singole operazioni che compongono l'intero processo e individuano i comportamenti da adottare, nonché gli strumenti da utilizzare per porli in essere.

Ne consegue che l'attuazione di uno strutturato sistema di segregazione dei ruoli e dei poteri combinato a regole di comportamento permette di:

- evitare che un singolo soggetto possa gestire in autonomia un intero processo;
- tenere traccia degli atti compiuti e delle operazioni effettuate, in modo da poter risalire, anche a distanza di tempo, ai soggetti coinvolti nei singoli processi;
- prevenire o comunque attenuare la commissione dei reati.

Attraverso lo strumento delle deleghe e delle procure si attua un importante decentramento dei processi decisionali che favorisce una più ampia responsabilizzazione da parte dei soggetti che operano nel contesto della Fondazione.

Il sistema di deleghe e procure può essere strutturato sulla base di tre differenti istituti:

→ La **DELEGA DI FUNZIONI** ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008.

La delega di funzioni è conferita, con atto scritto recante data certa, da parte del CdA (ovvero da parte del soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro in senso prevenzionistico) a favore di soggetti interni e esterni all'Ente che si distinguono per professionalità ed esperienza rispetto alla specifica natura delle funzioni delegate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento alle [funzioni e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008](#), si precisa che essendoci una delega di funzione, il delegato ha acquisito le funzioni e le responsabilità inerenti alle materie di prevenzione, tutela e sicurezza circa la salute dei propri dipendenti, nonché un'autonomia di spesa in materia di salute dei lavoratori e sicurezza dei luoghi di lavoro.

Al riguardo, si elencano di seguito le funzioni che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e non limitativo, sono attribuite al datore di lavoro, il quale, comunque, può delegarle a soggetti da lui individuati:

- a) Utilizzazione e manutenzione di edifici, impianti, macchinari, attrezzature, strumenti e ambienti di lavoro, che comporta:
  - ✓ verificare costantemente la rispondenza di tutti gli edifici, impianti, macchine, strumenti, utensili e quant'altro, alle disposizioni di legge, adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, igiene ed ecologia;
  - ✓ assicurare l'adozione delle necessarie misure di protezione riguardanti le macchine in generale e comunque predisporre le prescritte protezioni per ciascuna operazione, macchina, apparecchiatura, impianto o attività che comporti l'utilizzazione di materie e/o prodotti pericolosi o nocivi;
  - ✓ impartire, in particolare, tutte le disposizioni idonee ad attuare una completa ed efficace prevenzione in ordine all'uso di attrezzature munite di videoterminali;
  - ✓ assicurare le operazioni di manutenzione e riparazione degli edifici ed opere destinate ad ambienti o posti di lavoro;
  - ✓ attuare ogni misura necessaria di igiene nei locali e negli spazi utilizzati dalla Fondazione, curando che siano approntati e forniti gli opportuni mezzi di prevenzione;
  - ✓ curare che le condizioni degli ambienti di lavoro siano rispondenti alle prescrizioni di legge, che le lavorazioni che implicino l'utilizzo di agenti nocivi e la produzione e/o rifiuto di sostanze nocive siano svolte secondo le prescritte misure di igiene del lavoro.
- b) Tutela ecologica dell'ambiente, che comporta:

- ✓ verificare che gli eventuali reflui degli insediamenti siano autorizzati e conformi ai limiti vigenti pro-tempore, predisponendo in ogni caso le necessarie misure di adeguamento e di controllo periodico;
  - ✓ disporre lo smaltimento dei rifiuti secondo la vigente normativa, questo sia sotto l'aspetto normativo, sia sotto quello logistico;
  - ✓ curare, in ogni caso, ogni previsto adempimento inerente o connesso all'ecologia, sia in sede amministrativa (domande, autorizzazioni, concessioni e simili) sia sul piano organizzativo ed operativo.
- c) Tutela dell'igiene e sicurezza dei lavoratori, che comporta:
- ✓ assicurare l'organizzazione e l'effettuazione di tutte le attività inerenti all'analisi e verifica delle condizioni di rischio, anche ambientale, nel rispetto della normativa pro-tempore vigente;
  - ✓ provvedere all'attuazione ed all'aggiornamento delle misure necessarie a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - ✓ predisporre ed applicare un'adeguata normativa interna di protezione, sicurezza, igiene e tutela dell'ambiente in conformità alle disposizioni legislative pro-tempore vigenti, curandone il costante aggiornamento;
  - ✓ fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente le informazioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008;
  - ✓ promuovere, organizzare e fornire, sovrintendendo alle relative attività, la massima informazione di tutti i lavoratori che siano alle dipendenze dell'Istituto, sui rischi generici e specifici connessi alle lavorazioni, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene con ogni idoneo mezzo che ne consenta la più utile ed immediata conoscenza;
  - ✓ provvedere affinché i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di prevenzione, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni di ciascuno;
  - ✓ verificare preventivamente i requisiti di idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi cui si intenda affidare l'incarico di prestare la propria opera all'interno delle strutture;
- d) Informare imprenditori e lavoratori autonomi, che abbiamo instaurato rapporti contrattuali con l'Ente, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza inerenti all'ambiente di lavoro ed all'attività, promuovendo altresì reciproco coordinamento e la necessaria cooperazione al fine di garantire l'attuazione di quanto normativamente previsto a tutela della salute e della sicurezza del lavoro;
- e) Vigilare affinché tutti i dispositivi di sicurezza ed i mezzi collettivi e personali di protezione siano approntati, utilizzati ed in perfetto stato di efficienza, avvalendosi per tale controllo di personale preposto, già normativamente destinatario di tale compito, coerentemente con il modello organizzativo dell'Ente;
- f) Assicurare che i presidi sanitari di pronto soccorso ed i servizi igienico-assistenziali siano conformi alle prescrizioni di legge ed organizzare la sorveglianza fisica e medica dei lavoratori attraverso esperti qualificati e medici competenti, curando, in particolare, che siano rispettati gli adempimenti relativi alle visite preventive e periodiche e quelli relativi alla cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore;
- g) Assicurare la regolare tenuta e conservazione del registro degli infortuni;
- h) Per quanto, in particolare, riguarda la materia della prevenzione a tutela dei lavoratori, provvedere:
- ✓ alla designazione dell'RSPP;
  - ✓ alla designazione ed alla formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di pronto soccorso, di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza, organizzando i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia;
  - ✓ alla nomina del medico competente, vigilando sull'adempimento dei doveri che è tenuto ad osservare;
  - ✓ all'eventuale utilizzazione di persone o servizi esterni all'Ente in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
- i) Procedere all'informazione e consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove designato, in tutti i casi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.
- j) Indire le riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 e parteciparvi in rappresentanza della Fondazione curando che siano attuati tutti i relativi adempimenti.

- k) Delegare, per unità produttiva o per settore, persona scelta tra i dipendenti della Fondazione come la più idonea per esperienza, capacità professionale ed affidabilità, allo svolgimento di specifici compiti, anche integrativi e sostitutivi, di vigilanza sul perfetto ed efficiente funzionamento di impianti, macchine ed attrezzature.
- l) Ordinare e verificare che i responsabili facciano rispettare, fornendo ai lavoratori ogni necessaria informazione ed assistenza al riguardo, tutte le misure di prevenzione imposte dalle norme vigenti e quelle che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano comunque richieste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- m) Adottare misure cautelari di sospensione ed allontanamento nei confronti del personale dipendente dalla Fondazione e dei terzi prestatori di lavoro autonomo o di lavoro subordinato alle altrui dipendenze, che a suo giudizio dimostrino imperizia tecnica o tengano un comportamento tale da mettere a repentaglio la sicurezza e la salute delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro o anche solo di se stessi, con obbligo di segnalazione ai competenti organi della Fondazione ai fini dell'attivazione, qualora ve ne siano i presupposti, della procedura per l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
- n) Adottare di sua iniziativa, qualora ve ne sia l'urgente necessità, immediati provvedimenti tecnici ed organizzativi (compresa la sospensione dell'attività), al fine di evitare qualsiasi rischio di eventi lesivi.
- o) Provvedere, direttamente o a mezzo di suoi incaricati, all'espletamento completo di tutte le pratiche da compiersi presso Regioni, Provincia e Comuni, nonché presso il Comando dei Vigili del Fuoco ed UTIF, nonché presso Organi di Controllo (quali ATS, ISPEL, ecc.) relativamente a quanto afferente comunque lo svolgimento delle attività, pratiche che qui di seguito si indicano non in via esaustiva, ma soltanto in via esemplificativa: › concessioni edilizie ed usabilità; › notifica all'ATS o ad altri Enti preposti all'esercizio dell'attività; › autorizzazione relativa all'impiego per lavoro di locali interrati o seminterrati; › autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività; › adempimenti relativi agli scarichi idrici in pubblica e/o privata fognatura; › adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti; › adempimenti relativi agli impianti di terra; › adempimenti relativi agli impianti contro le scariche atmosferiche; › autorizzazione alla conduzione di impianti termici.

→ La **DELEGA GESTORIA** ex art. 2381 c.c.

La delega gestoria è conferita con delibera da parte del Consiglio di Amministrazione a favore di uno o più dei suoi Consiglieri interni. La delega attribuisce al Consigliere poteri decisionali, esecutivi e di rappresentanza, propri dell'organo amministrativo.

→ La **PROCURA SPECIALE** ex art. 2209 c.c.

La procura speciale è conferita con atto notarile da parte dell'organo amministrativo a soggetti interni dell'Ente che generalmente ricoprono ruoli dirigenziali. La procura speciale attribuisce il potere di compiere, in rappresentanza dell'Ente, atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (si pensi al caso del direttore di un processo produttivo al quale vengono attribuiti i poteri di stipulare, modificare o risolvere contratti di acquisto o di vendita dei beni e dei servizi oggetto del processo assegnato, oppure al responsabile dell'area amministrazione finanzia e controllo, al quale viene attribuito il potere di compiere operazioni bancarie e postali entro determinati limiti di spesa e con la previsione di firme congiunte per operazioni di particolare rilevanza economica).

Si specifica che, ad oggi, Fondazione Menotti Bassani ha conferito una procura speciali per le quali di seguito si riportano le specifiche:

- **Procura Speciale** conferita dal Presidente del CdA e dal Notaio con apposito atto: l'oggetto delle procura è la Direzione dell'attività al preciso scopo di rendere conforme alla normativa antinfortunistica e sicurezza sui luoghi di lavoro, effettuando controlli e verifiche nelle strutture della Fondazione; gestione delle attività di formazione per i dipendenti, comprese le nuove risorse; utilizzo di mezzi finanziari per espletare i compiti previsti dalla Procura (vi è un limite che può essere eventualmente integrati, motivando le necessità; verifica preventiva dell'idoneità tecnico professionale durante la scelta degli appaltatori; vigilanza circa il costante rispetto delle norme antinfortunistiche e delle disposizioni intere in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; indirizzo

nell'attività produttiva, segnalando ai vertici le metodiche, le scelte organizzative, il tipo di materiale e le soluzioni operative di natura tecnica e amministrativa che si rendono necessarie.  
Inoltre, potrà sottoscrivere contratti con soggetti esterni.  
Ai fini della verifica dell'operato, il soggetto dovrà rendicontare trimestrale al CdA.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione conferisce delle **Deleghe operative** ai dipendenti della Fondazione (es. delega per effettuare pagamenti etc.)

Per ultimo, ai membri del Consiglio di Amministrazione sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

L'Ente ha comunque predisposto un organigramma, col quale sono stati attribuiti specifici compiti e competenze al personale (vedi punto successivo).

## L'ORGANIGRAMMA DELLA FONDAZIONE

Con riferimento agli incarichi affidati ai dipendenti in relazione alla propria sfera di attività, si precisa che l'organigramma nominale dell'Ente viene regolarmente aggiornato e approvato dal C.D.A., integrato da un organigramma della sicurezza sui luoghi di lavoro.

## I DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nell'Ente, ai dipendenti, nonché a coloro i quali operano su mandato o sono legati alla stessa da contratti rientranti nella c.d. parasubordinazione.

L'Ente comunica il presente Modello, attraverso le modalità più idonee per l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, i quali devono rispettare puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'Ente. Questo, a tal fine, organizza attività formative volte a far conoscere il Modello a tutti i soggetti cui è destinato.

I Destinatari sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Fondazione. L'Ente condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse della Fondazione ovvero con l'intenzione di arrecare a essa un vantaggio.

## IL CONTROLLO SUL MODELLO

La Responsabilità penale di un Ente si verifica qualora un soggetto inserito nella sua struttura pone in essere uno dei reati cd. "presupposto" sopra descritti (artt. 24 e ss., D.lgs. 231/2001) e lo fa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso.

Tale Responsabilità non si verifica qualora:

1) il reato sia stato commesso da un SOGGETTO APICALE e l'Ente dovrà provare che:

- a) il suo Organismo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi (di seguito denominato il "Modello");
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo specifico dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (di seguito denominato "Organismo di Vigilanza").

- c) la persona che ha commesso il Reato lo ha fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

2) il reato sia stato commesso da un SOGGETTO SUBORDINATO e il Pubblico Ministero non riesca a fornire la prova dell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dell'Ente.

Qualora l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello, prima della commissione del reato, è sempre esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

### **La normativa quindi impone sia un obbligo di redazione, ma anche un obbligo di verifica e controllo periodico, costante e reale del Modello**

Quindi, nella predisposizione del Modello, Fondazione Menotti Bassani ha tenuto conto di un **Sistema di Controllo Interno** per verificare la capacità dello stesso nel prevenire le fattispecie reato presupposto potenzialmente rilevanti per l'Ente. Secondo quanto previsto dalle best practices di riferimento, l'Ente distingue tre livelli di articolazione del presidio sul sistema di controllo interno:

- **Controlli di primo livello - o controlli di linea** - diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività all'interno dell'Ente. I suddetti controlli, insiti nei processi operativi, richiedono competenze specifiche dei rischi e/o delle normative pertinenti e si realizzano attraverso verifiche condotte sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a controlli procedurali, informatici, amministrativo-contabili.
- **Controlli di secondo livello - o controlli sulla gestione dei rischi** - sono finalizzati ad assicurare la corretta attuazione del processo di gestione dei rischi, il rispetto dei limiti operativi, la conformità alle norme dell'operatività inerenti alla gestione dei rischi nel senso più ampio del termine. Tali controlli sono affidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al Controllo di Gestione, Qualità, al DPO o all'RSPP.
- **Controlli di terzo livello** sono finalizzati alla valutazione e alla verifica sistematica ed indipendente della completezza, della funzionalità e dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e sono eventualmente affidati alla funzione Internal Audit e Compliance e all'Organismo di Vigilanza. La funzione Internal Audit e Compliance supporta l'Organismo di Vigilanza nel monitoraggio dell'efficace attuazione e sul rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico.

Il Sistema di controllo Interno è orientato a garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento degli obiettivi strategici, operativi, di reporting e di conformità con le normative applicabili interne ed esterne e risulta costituito dai seguenti elementi:

- integrità e valori che ispirano l'agire quotidiano dell'intero Ente;
- sistema organizzativo formalizzato e chiaro nell'attribuzione dei poteri e delle responsabilità (incluso il concetto di accountability), in coerenza con il raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- attenzione al sistema delle competenze del personale, alla luce degli obiettivi perseguiti;
- identificazione, valutazione e gestione dei rischi che potrebbero compromettere il raggiungimento degli obiettivi;
- definizione di procedure, parte del complessivo sistema normativo dell'Ente, che esplicitano i controlli posti a presidio dei rischi e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, redatte in base a quanto previsto dal sistema di gestione procedurale dell'Ente;
- sistemi informativi idonei a supportare i processi e a garantire l'esecuzione di controlli automatici e la predisposizione di report per il monitoraggio delle Aree sensibili;
- processi di comunicazione interna e formazione del Personale;
- sistemi di monitoraggio a integrazione dei controlli capillari;
- aggiornamento e implementazione del sistema di controllo e di gestione.

Tutti i Destinatari, nell'ambito delle proprie funzioni, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del Sistema di Controllo Interno realizzato attraverso la sistematica individuazione ed il monitoraggio dei processi di propria competenza.

Più in generale, ogni risorsa della Fondazione è parte integrante del Sistema di Controllo Interno ed ha il dovere di contribuire al suo corretto funzionamento, nonché di segnalare al proprio responsabile eventuali carenze riscontrate.

## L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6 del Decreto sancisce che ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa in materia di 231, l'Ente debba, tra l'altro, aver affidato ad un organismo interno, con **autonomi poteri di iniziativa e di controllo**, i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di assicurarne l'aggiornamento.

Condizione indispensabile per lo svolgimento di tali compiti è che tale organismo sia dotato dei caratteri dell'autonomia, anche per l'indipendenza funzionale, della professionalità e della continuità d'azione.

- a. **Autonomia e indipendenza** - I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Al fine di garantire all'Organismo l'indipendenza gerarchica, l'Organismo riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'Ente.
- b. **Professionalità e conoscenza della realtà** - L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Parimenti, i suoi membri devono disporre di una conoscenza approfondita dell'attività dell'Ente. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività, l'autorevolezza e la competenza nel giudizio dell'Organismo medesimo.
- c. **Continuità d'azione** - L'OdV deve infine:
  - vigilare costantemente sull'attuazione del Modello con i necessari poteri d'indagine;
  - verificare l'effettiva attuazione del Modello garantendone il costante aggiornamento;
  - essere referente qualificato, costante e *super partes* per tutto il personale dell'Ente, promuovendo, anche in concorso con le competenti funzioni, la diffusione nel contesto della conoscenza e della comprensione del Modello.

## NOMINA, REVOCA, CAUSE DI DECADENZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dall'assenza di cause di incompatibilità, e/o ineleggibilità secondo il presente Modello. Il soggetto che verrà individuato quale membro dell'Organismo di Vigilanza, prima di accettare la nomina, dovrà dichiarare al Consiglio di Amministrazione, se esistono a suo carico condizioni di ineleggibilità secondo il presente Modello. In conseguenza di ciò, il Consiglio di Amministrazione potrà riservarsi di valutare tale posizione. In tale contesto, costituiscono motivi di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere stato condannato anche in primo grado, ovvero aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

Costituiscono cause di revoca dell'incarico di componente dell'Organismo:

- il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni affidate all’Organismo;
- l’adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti;
- l’applicazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari;
- l’assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell’arco di dodici mesi consecutivi;
- l’aver violato l’obbligo di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle sue funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ex D.lgs. 231/01, o in altri documenti societari ovvero comunque previsti dalla legge;
- ogni altra giusta causa.

L’eventuale revoca dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Eguale, ove si verifichi una delle cause di decadenza sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l’interessato e gli altri membri dell’Organismo, stabilisce un termine non superiore a 60 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la già menzionata situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l’avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Qualora la revoca venga esercitata o la decadenza intervenga nei confronti di tutti i componenti dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal D. Lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei componenti dell’Organismo, ove ravvisi un’ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione dalle funzioni del membro dell’Organismo che abbia riportato:

- una condanna per un reato diverso da quelli per cui è prevista la revoca;
- l’applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;
- l’applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà, sentiti gli altri membri dell’Organismo, alla nomina di un componente ad interim.

Ove la sospensione sia disposta nei confronti di tutti i membri dell’Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito l’Organo di Controllo, provvederà alla nomina di un Organismo *ad interim*.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell’Organismo, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

## FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Decreto enuncia (art. 6, comma, 2, lett. d.), tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l’istituzione di obblighi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza e al fine agevolare l’attività di vigilanza sull’effettività e sull’efficacia del Modello, lo stesso OdV è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo (cd. “Flussi Informativi”). Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare in modo dettagliato e tempestivo l’OdV in ordine ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Comportamento previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. A tale scopo per soddisfare le esigenze conoscitive dell’OdV avvengono flussi informativi di diversa natura. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- il sistema delle eventuali deleghe e l’organigramma vigenti;

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati presupposto;
- sanzioni irrogate/archiviazioni relativi a procedimenti disciplinari relativi a soggetti apicali, componenti di organi statutari ovvero derivanti da Segnalazioni di rilevanza D.lgs. 231;
- un report concernente l'eventuale partecipazione a gare pubbliche e delle trattative private con enti pubblici e, in genere, l'instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.;
- segnalazione di infortuni gravi (incidenti mortali o con prognosi superiore a 40 giorni) occorsi a dipendenti, appaltatori e/o collaboratori presenti nei luoghi di lavoro;
- verbale della Riunione periodica;
- report sui provvedimenti disciplinari;
- report sulla formazione obbligatoria e la sorveglianza sanitaria;
- qualsiasi tipologia di intervento organizzativo e normativo diretto all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello;
- atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nelle attività volte a attuare il Modello;
- notizie sull'avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- notizie su operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- informazione immediata di ogni accertamento fiscale, del Ministero del Lavoro, degli enti previdenziali, dell'antitrust, e di ogni altra Autorità di Vigilanza, a cura del responsabile dell'area sottoposta al relativo accertamento;
- comunicazione e informativa documentale in ordine ad operazioni societarie straordinarie, ed in ordine alle connesse adunanze del Consiglio di Amministrazione.

In generale, ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello (es. variazioni significative in termini di processi, procedure e applicativi, rilevanti per le aree a rischio identificate nel Modello).

L'OdV svolge anche un'ulteriore funzione di controllo e vigilanza in merito ad eventuali segnalazioni aventi ad oggetto illeciti commessi da un Destinatario del presente Modello: a tal proposito si descrive di seguito la procedura di Whistleblowing.

Tutte le informazioni e la documentazione raccolta nell'espletamento dei compiti istituzionali sono archiviate e custodite dall'Organismo di Vigilanza, al fine di mantenerle riservate anche nel rispetto della normativa sulla privacy.

## RIESAME PERIODICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, VERBALIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEL CDA E AZIONI CORRETTIVE, PREVENTIVE E DI MIGLIORAMENTO IN CAPO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza svolge una funzione sulla **manutenzione e l'aggiornamento del modello**, segnalando eventuali punti di debolezza rilevati nel corso dei controlli e cambiamenti normativi che comportino nuove condizioni di rischio.

L'OdV verifica anche il grado di diffusione del Codice Etico e le azioni per migliorarne la sua adeguatezza.

A cadenza annuale, l'Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare il riesame del Modello ed i risultati complessivi dell'attività svolta e gli interventi relativi alla manutenzione ed all'adeguamento del Modello di prevenzione, costituiscono l'oggetto della relazione. Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione.

Gli interventi di **manutenzione straordinaria** del Modello vengono attivati a fronte di mutamenti interni nei processi o nelle attività, di mutamenti normativi che configurano nuovi profili di rischio e/o informazioni relative a nuove possibilità di commissione dei reati.

L'Organismo di Vigilanza analizza la documentazione e le informazioni e valuta, in relazione alla gravità ed alla possibile soluzione del problema, se attivare azioni correttive, preventive o di miglioramento, secondo le modalità di seguito indicate, eventualmente coinvolgendo il Consiglio di Amministrazione.

Le **azioni correttive, preventive e di miglioramento** sul Modello possono essere attivate a seguito degli interventi di verifica del suo funzionamento e di riesame periodico del Modello stesso, ovvero a seguito di segnalazioni rilevanti (reati, inefficienze, modifiche dei processi etc.) o di mutamenti dei processi e delle procedure o della normativa di riferimento.

L'attivazione dell'azione compete all'Organismo di Vigilanza che sottopone le proposte di integrazione e/o modifica all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'attivazione dell'azione può competere all'Organismo di Vigilanza che potrebbe sottoporre le proposte di integrazione e/o modifica all'approvazione del Consiglio di Amministrazione; in generale l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività di propria competenza:

- su base continuativa, al Consiglio di Amministrazione, mediante la tempestiva trasmissione di qualunque informazione in merito ad eventuali violazioni del Modello ritenute fondate e di qualunque altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti, attraverso la trasmissione dei verbali dell'OdV;
- su base annuale, al Consiglio di Amministrazione mediante l'invio di una relazione avente ad oggetto l'attività svolta e contenente, tra l'altro, elementi relativi all'attuazione del Modello, nonché le informazioni rilevanti e di carattere generale in merito all'adozione del Modello da parte della Fondazione.

In ogni caso, l'OdV può essere invitato a riferire in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione per relazionare in merito al funzionamento e all'osservanza del Modello o a situazioni specifiche; viceversa, l'OdV può chiedere in qualsiasi momento al Consiglio di Amministrazione di essere informato in merito a situazioni od eventi che abbiano un impatto significativo sull'attuazione del Modello.

## PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI WHISTLEBLOWING

La Fondazione ha adottato apposita procedura allegata al presente Modello pertanto, si rimanda interamente al contenuto del relativo Atto Organizzativo.

## IL SISTEMA SANZIONATORIO

### I PRINCIPI GENERALI

Il Modello impone regole di condotta atte a prevenire la commissione dei reati presupposto e, più in generale, ad assicurare la corretta applicazione delle procedure interne previste (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

Le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Fondazione in piena autonomia, data la necessità di assicurare il rispetto del precetto normativo che incombe sulla medesima.

Essenziale alla funzionalità del Modello è la predisposizione di un corretto sistema disciplinare; l'eventuale applicazione del sistema sanzionatorio e delle relative sanzioni disciplinari, riferendosi alla violazione di tali regole, è indipendente dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato dall'autorità giudiziaria. Sono soggetti al sistema tutti i dipendenti, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con l'Ente.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del presente Modello, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Tra le violazioni del Modello rientrano anche le violazioni delle misure a tutela del segnalante previste nel precedente capitolo. Conseguentemente, la valutazione rispetto all'applicazione del sistema disciplinare

viene effettuata anche nei confronti di chiunque violi tali misure, o effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

L'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti deve procedere.

L'Organismo di Vigilanza, attraverso strumenti ritenuti i più idonei, verifica il flusso di informazione e formazione circa l'esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare.

La gestione dei procedimenti disciplinari deve, in ogni caso, rispettare le caratteristiche di status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

## L'APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

Il sistema disciplinare si fonda sulle norme previste in materia dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL di categoria e in ogni caso dalla normativa applicabile in materia.

Pertanto, le sanzioni applicabili nei riguardi dei dipendenti sono quelle previste dai diversi CCNL di categoria applicabili ai lavoratori della Fondazione.

Il sistema, come previsto anche dal CCNL di categoria, esemplifica i comportamenti disciplinarmente rilevanti in base al rilievo che assumono le singole fattispecie, elencando le sanzioni applicabili sulla base della loro gravità.

Ad integrazione dell'esemplificazione prevista dal CCNL di categoria e quale ulteriore esemplificazione, si precisa che incorre in un illecito il lavoratore che, anche attraverso condotte omissive ed in eventuale concorso con altri:

- a. violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un "rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio", ovvero una "abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell'adempimento della prestazione di lavoro", ovvero, in genere, qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi regolamenti o degli obblighi del servizio deliberatamente commesse e non altrimenti sanzionabili;
- b. adotti nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile una "irregolarità, trascuratezza o negligenza, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti o degli obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni dell'Ente o di terzi";
- c. adotti, nell'espletamento delle attività delle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Fondazione o a terzi;
- d. abbia realizzato un comportamento diretto alla commissione di un reato presupposto previsto dal Modello, o in generale dal D.lgs. 231/2001.

È previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello: non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare, per violazione del Modello, senza darne immediata informazione e, ove richiesto dal titolare del potere disciplinare, senza aver ottenuto il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Il tipo e l'entità delle richiamate sanzioni saranno valutate anche in funzione:

- al grado di negligenza, imprudenza o imperizia in funzione alla prevedibilità dell'evento;
- agli incarichi, posizione funzionale e responsabilità delle persone coinvolte nei fatti.

## L'APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DEI CONSIGLIERI

Il presente Modello viene consegnato a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione.

Quando la violazione delle procedure interne previste dal Modello è compiuta da parte di Amministratori, il Presidente dell'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione i quali provvederanno ad applicare, nei

confronti dei responsabili, le iniziative ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

## L'APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DI OGNI ALTRO SOGGETTO CHE INTRATTENGA RAPPORTI CON L'ENTE

La Fondazione ha, tra l'altro, previsto l'applicazione del suo Modello anche nei confronti dei partners commerciali.

Si ricorda che per questi, dal punto di vista sanzionatorio, è previsto tra l'altro:

- l'inserimento nei propri contratti di clausole che attribuiscono alla Fondazione la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di risolvere il contratto, nel caso in cui alla controparte venga ascritto (anche solo in via "cautelare") uno dei "reati presupposto" contemplati dal D. Lgs 231/2001;

## SISTEMA SANZIONATORIO EX ART. 21 D.LGS. 24/2023

Ai sensi dell'art. 21 del Decreto Whistleblowing (D.lgs. 24/2023), fermi restando gli altri profili di responsabilità, ANAC ha facoltà e potere di imporre le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ai soggetti che violano gli obblighi del medesimo Decreto:

- a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto;
- b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto o che non sono stati istituiti canali di segnalazione o non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle di cui agli articoli 4 e 5, nonché quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi della segnalazione ricevuta; in tal caso è considerato responsabile il gestore delle segnalazioni;
- d) da 500 a 2.500 euro, nel caso di cui all'articolo 16, comma 3 del Decreto Whistleblowing, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Internamente, il sistema disciplinare dell'Ente prevede che lo stesso prenda adeguati provvedimenti disciplinari, secondo quanto disposto dal contratto collettivo di lavoro applicabile e/o dalle altre norme nazionali applicabili nei confronti di:

- coloro che hanno effettivamente avuto un comportamento "illecito" e/o "irregolare";
- coloro che hanno effettuato una segnalazione che si è rivelata essere infondata e fatta con dolo o colpa grave;
- coloro che violano le misure a tutela del segnalante;
- coloro che pongono in essere condotte discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del segnalante.

Le violazioni poste in essere da lavoratori subordinati, pertanto, sono sanzionate con i provvedimenti disciplinari della sospensione dal servizio o del licenziamento, da applicare in proporzione alla gravità della violazione e comunque nel rispetto degli obblighi contrattuali e di legge.

Invece, le violazioni poste in essere da soggetti diversi dai lavoratori subordinati sono valutate dall'Ente, che, sentito l'Organismo di Vigilanza, stabilisce i provvedimenti da adottare o le azioni da intraprendere, in considerazione delle stesse, nel rispetto delle disposizioni disciplinari applicabili in base alla legge.

Infine, il Modello lascia impregiudicata la responsabilità in sede disciplinare, civile e penale di chi effettua la segnalazione, nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile (Risarcimento per fatto illecito: *“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*).

## FORMAZIONE DEL PERSONALE

La Fondazione Menotti Bassani assicura dei momenti di divulgazione, informazione e formazione nei confronti dei lavoratori e degli altri collaboratori, in merito al Codice Etico, al Codice ed agli altri aspetti del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La programmazione dell'attività formativa deve assicurare i seguenti interventi:

- disponibilità di copia cartacea o elettronica del presente Modello e di tutta la documentazione interna richiamata;
- comunicazioni, note informative e strumenti formativi per la diffusione del Modello e delle sue revisioni, con messa a disposizione dei documenti modificati;
- informativa nella fase contrattuale per i neoassunti con indicazioni circa il reperimento del Regolamento interno, del Codice Etico e del Codice di Condotta.

# PARTE SPECIALE

## LA STRUTTURA DELLA PARTE SPECIALE

Come illustrato nella Parte Generale del presente Modello, la Parte Speciale è il risultato di un processo di mappatura dei rischi, delle attività e del contesto. Tale processo ha portato, per ciascuno dei reati presupposto ritenuti rilevanti per l'Ente, all'individuazione di alcune attività sensibili, nell'ambito delle quali è ragionevolmente ipotizzabile che possa essere commesso un reato.

Nei successivi capitoli, è data una disamina dei reati presupposto ritenuti rilevanti per l'Ente in relazione al rischio che vengano commessi. Inoltre, sono elencate le attività sensibili, i soggetti potenzialmente coinvolti nella commissione di suddetti reati e sono definiti i principi ed i protocolli di prevenzione adottati dall'Ente.

## I PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

Al fine di esercitare le forme di controllo più idonee a contrastare ragionevolmente la possibilità di commissione di reato nelle attività di cui alle sezioni seguenti, l'Ente si impegna a predisporre specifiche procedure per ogni attività sensibile individuata e ad attuare per ciascuna i seguenti protocolli generali di prevenzione:

- la formazione e la realizzazione delle decisioni dell'Ente è attuata in linea con i principi e le prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nell'atto costitutivo e nel Codice Etico;
- i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione delle mansioni dei dipendenti sono formalizzati negli organigrammi e nel mansionario dell'Ente;
- le fasi di formazione ed i livelli autorizzativi degli atti dell'Ente sono sempre documentati e ricostruibili;
- i poteri eventualmente assegnati con valenza verso l'esterno, sono conferiti attraverso deleghe e procure notarili e resi pubblici da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito delle attività sensibili è effettuata coerentemente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche ed in modo tale da evitare sovrapposizioni funzionali che concentrino le attività decisionali, operative, di rappresentazione contabile e di controllo in un unico soggetto;
- le attività, di qualsiasi natura, dell'Ente devono essere documentate per iscritto;
- la scelta dei consulenti esterni è effettuata sulla base dei requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i sistemi di remunerazione variabile premianti per dipendenti e collaboratori sono definiti in base ad obiettivi realistici e sono coerenti con le mansioni e l'attività svolta e con le responsabilità affidate; ove possibile prevedono anche parametri qualitativi;
- l'accesso ai dati dell'Ente avviene conformemente al GDPR ed al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari.

L'Organismo di Vigilanza verifica costantemente che le procedure operative diano piena attuazione ai protocolli contenuti nel presente paragrafo.

Per ciascuna delle tipologie di reato applicabili all'Ente, di seguito sono indicati i protocolli specifici di prevenzione (principi generali di comportamento e di attuazione dei comportamenti prescritti nelle aree di attività a rischio).

Alla luce delle sopra esposte analisi, l'Ente ha identificato come particolarmente rilevanti e ipotizzabili le seguenti ipotesi di reato:

- **Delitti contro la Pubblica Amministrazione** (Art. 24, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D. Lgs. n. 75/2020] e (Art. 25, D. Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020];

- **Delitti informatici e di trattamento illecito di dati** (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- **Reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale** (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015];
- **Reati societari** (Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D. Lgs. n.38/2017 e dal D. Lgs. n. 19/2023];
- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]
- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio** (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021];
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009];
- **Reati ambientali** (Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018];
- **Reati tributari** (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020].
- **Altri Reati: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti** (Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021]; Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021]; **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore** (Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]; **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]; **Razzismo e xenofobia** (Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018].

## **PER L'ANALISI DEI RISCHI DETTAGLIATA SI RIMANDA ALL'ALLEGATO:**

[ALLEGATO B - Sezione speciale del MOG - MAPPATURA DEI PROCESSI A RISCHIO.](#)

**PER L'ANALISI DELLE TIPOLOGIE DI REATO CON LE PRINCIPALI ATTIVITA' A RISCHIO PER FONDAZIONE, I PROCESSI INTERESSATI E IL COLLEGAMENTO CON PRINCIPALI STRUMENTI DI CONTROLLO** (Protocolli esplicitati all'interno del Modello, Codice Etico, Sistema di Gestione Qualità, Procedure Sicurezza, Procedure Amministrazione/Contabilità, Tracciabilità del Processo) **SI VEDA L'ALLEGATO:**

[ALLEGATO C - Sezione speciale del MOG - TAVOLA SINOTTICA.](#)

## REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(Artt. 24 e 25, D.Lgs. n. 231/2001)

[modificati dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

### I REATI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel d.lgs. 231/2001 agli artt. 24 *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un Ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”* e 25 *“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio”*.

Già nel 2015 con la Legge n. 69/2015 recante *“Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”* era stato introdotto un inasprimento del trattamento repressivo e sanzionatorio dei reati contro la P.A.3.

Successivamente la Legge 3/2019 recante *“Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”* (c.d. *“Legge Spazzacorrotti”*), ha apportato alcune modifiche al reato di cui all’art. 346 bis, c.p., rubricato *“Traffico di influenze illecite”*, inserendolo tra i reati presupposto della responsabilità dell’Ente; sono state inoltre inasprite le sanzioni interdittive, previste dall’art. 9 del d.lgs. 231/20014.

Recentemente il d.lgs. 75/2020, recante l’attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE mediante il diritto penale, ha interessato i reati presupposto indicati dagli artt. 24 e 25 del D. Lgs 231/2001, non solo modificandone la rubrica, ma intervenendo sull’articolato degli stessi e sull’articolato del codice penale dei reati ivi richiamati, come nel seguito di volta in volta esplicitato.

L’art. 24 del Decreto così dispone:

*1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell’Unione europea, del codice penale, si applica all’Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. <sup>(2)</sup>*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.*

*2-bis. Si applicano all’Ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. <sup>(3)</sup>*

*3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

(1) Rubrica così sostituita dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(2) Comma così modificato dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(3) Comma inserito dall’ art. 5, comma 1, lett. a), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

L’art. 25 del Decreto prevede:

---

<sup>3</sup> Nello specifico, la disciplina sanzionatoria della L. 69/2015 aumenta le pene minime e massime per molti illeciti tra cui i reati di corruzione, di abuso di ufficio e di peculato; inoltre, con riferimento al reato di concussione, tale legge estende il novero dei soggetti perseguibili anche all’incaricato di pubblico servizio oltre che al pubblico ufficiale

<sup>4</sup> La Legge n. 3/2019 inasprisce nettamente la durata delle sanzioni interdittive per i reati di concussione (art. 317, c.p.), corruzione propria (art. 319, c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter, c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater, c.p.), istigazione alla corruzione propria (art. 322, commi 2 e 4, c.p.), operando anche una distinzione tra reato commesso dal soggetto apicale e reato commesso dal soggetto “sottoposto”: nel primo caso, la durata delle interdittive sarà compresa tra 4 e 7 anni; nel secondo caso, tra 2 e 4 anni.

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale. <sup>(3)</sup>

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. <sup>(2)</sup>

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'Ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). <sup>(4)</sup>

5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'Ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2. <sup>(5)</sup>

(1) Rubrica così modificata dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, così sostituita dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 77, lett. a), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190.

(3) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 1), L. 9 gennaio 2019, n. 3 e, successivamente, così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(4) Comma così sostituito dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 2), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

(5) Comma aggiunto dall' art. 1, comma 9, lett. b), n. 3), L. 9 gennaio 2019, n. 3.

**Si indicano qui di seguito esclusivamente i reati a rischio di commissione.**

#### **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

#### **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro*

anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.

**Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)**

*Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:*

*1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;*

*2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.*

**Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]**

*La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.*

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

**Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p. - Introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)**

*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (Art. 353-bis c.p. - Introdotto da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023)*

*Al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.*

**Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]**

*Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.*

**Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]**

*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.*

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore).

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).

La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio, mentre la corruzione c.d. impropria, quella per il compimento di un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il socio corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la Fondazione), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della Fondazione riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

**Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)**

*La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.*

**Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]**

*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.*

Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).

### **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.*

### **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatogli (anche in tal caso ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessaria nel caso di istigazione alla corruzione propria).

### **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.*

## **LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (“AREE SENSIBILI”)**

I reati sopra considerati hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Di seguito sono indicate le aree societarie nell'ambito dei rapporti con la P.A. in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre l'Ente a responsabilità ai sensi del Decreto (le c.d. “Aree a Rischio”).

- a. Gestione di richieste di concessione edilizia e di permessi per la ristrutturazione di immobili;
- b. Gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in occasione di controlli e/o verifiche;
- c. Rapporti che possono insorgere tra l'Ente e pubblici ufficiali:
  - in sede di verifiche e ispezioni da parte di funzionari pubblici;
  - in sede di applicazione di sanzioni amministrative o previste dalla normativa.
- d. Gestione dei rapporti con le autorità preposte e degli adempimenti in materia di: retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, protezione dei dati personali, adempimenti fiscali
- e. Attività di gestione dei rapporti con funzionari degli enti previdenziali, assistenziali, sanitari (INPS, INAIL, ATS, ecc.) in occasione di ispezioni e controlli anche in materia di predisposizione delle denunce agli enti previdenziali ed assistenziali (INPS, INAIL, ecc.) relative a variazioni dei rapporti di lavoro;
- f. Gestione dei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la Guardia di Finanza (Nucleo speciale finzione pubblica e privacy) ed altre competenti autorità in occasione di verifiche/ispezioni in materia.
- g. Gestione dei rapporti con l'amministrazione tributaria e gli organi di polizia tributaria in occasione di ispezioni e accertamenti di tale area:
  - la gestione dei rapporti con la Guardia di finanza in occasione di ispezioni/ accertamenti;
  - la gestione dei rapporti con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate in caso di verifiche fiscali.
- h. Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es: civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali, ecc., nomina dei legali e coordinamento attività):
  - cause di natura fiscale;
  - cause di natura giuslavoristica;
  - cause di natura civilistica

## I SOGGETTI COINVOLTI

Le persone che potrebbero rendersi autrici dei reati sopra menzionati sono tutti coloro a cui è stato attribuito il compito di interfacciarsi con Pubbliche Amministrazioni per richiedere finanziamenti, concessioni, permessi e qualsiasi tipo di atto/documenti che possa arrecare un vantaggio per l'Ente. Si segnalano in particolare i soggetti che hanno accesso a strumentazione informatica collegata alla rete internet, tramite cui avere accesso a piattaforme erogate dalla P.A.

## I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI COMPORTAMENTO

La Fondazione Menotti Bassani richiama al rispetto dei principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico e nelle Procedure/Protocolli facenti parte del Sistema di Gestione Integrato, ma nell'ambito delle suddette Aree di rischio, pone l'attenzione sui seguenti divieti:

- a. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b. distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Ente. A tal fine si stabilisce che, relativamente alle suddette "normali pratiche commerciali o di cortesia", omaggi e regali di modico valore non debbano essere superiori, in via orientativa, a 50 Euro, così come previsto anche dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104) GU n.129 del 4-6-2013, in vigore dal: 19-6-2013. A tal fine e in relazione alle "normali pratiche commerciali o di cortesia" è stato implementato il Codice Etico ed è stato redatto apposito Codice Anticorruzione, entrambi integralmente richiamati.
- c. accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d. riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;

- e. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- f. destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- g. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- h. trovarsi in situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio e i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario dal Consiglio di Amministrazione;
2. designare un responsabile di settore per ogni tipologia di operazione o di pluralità di operazioni, il quale a sua volta potrà designare sub-responsabili; in alternativa, individuare un coordinatore per le singole procedure implicanti rapporti, a vario titolo, con la P.A.;
3. verificare l'esistenza di eventuali conflitti d'interesse, inerenti anche alla possibilità di partecipare a bandi pubblici;
4. procedere alla tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni economiche con la P.A. tramite adeguati supporti documentali;
5. gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito;
6. gli eventuali accordi di associazione con i partner devono essere definiti per iscritto e con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
7. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti, eccedenti i limiti di legge, o in natura;
8. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto
9. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.
10. le richieste di contributi pubblici o altre forme di beneficio pubblico devono seguire un processo che determini i passaggi e le responsabilità nell'ambito della richiesta e della gestione inerente nel rispetto dei principi espressi nel Codice Etico con particolare riferimento a:
  - trasparenza
  - forma scritta
  - tracciabilità
  - adeguata rendicontazione
  - corretta destinazione.

#### **PROTOCOLLO SPECIALE: ISPEZIONI**

Lo scopo del presente protocollo è quello di definire le competenze della Fondazione in caso di ispezioni esterne (visite ispettive) da parte di pubblico ufficiale o soggetto incaricato di pubblico servizio; il protocollo viene applicato a tutte le ispezioni esterne alle quali la Fondazione può essere soggetta (fisco, previdenza, sicurezza ed igiene del lavoro ecc.).

Le conclusioni delle visite ispettive e/o i verbali vengono analizzati e discussi dal Direttore Generale, il quale assumerà le relative decisioni e le comunicherà al Consiglio di Amministrazione.

Nel caso di ispezioni senza preavviso di almeno 3 giorni – deve essere garantita la presenza contemporanea (nonché la possibilità di firma di eventuali Verbali) di due responsabili, ovvero di un membro del CdA o di un

suo incaricato (quale ad esempio il Responsabile o l'Addetto del Servizio Prevenzione e Protezione, il Responsabile del Sistema di Gestione Integrato, il Responsabile o un componente dell'Ufficio Tecnico, il Responsabile Area Cucine, il Direttore Sanitario, ecc. a seconda dell'area ispezionata e del relativo organo di vigilanza).

I verbali delle ispezioni vengono protocollati "in entrata" e consegnati alla Direzione Generale in originale (cartaceo) e una copia viene inviata al Responsabile del Nucleo/Servizio oggetto della verifica.

L'OdV viene informato dall'incaricato a gestire i rapporti con lo stesso in caso.

## COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **compiti** dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro Pubblica Amministrazione sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne e del sistema di deleghe e procure per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- richiedere o ricevere dalle funzioni coinvolte eventuali documenti prodotti nell'ambito delle Aree a Rischio (es. verbali di ispezione) relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione;
- suggerire eventuali modifiche o implementazioni del Modello e/o di Procedure a seguito di eventuali significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di eventuali mutamenti dell'organizzazione o dell'attività;
- accogliere ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario;
- implementare il sistema informatico interno di ausilio alla diffusione delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico e di soluzione dei dubbi interpretativi eventualmente posti dai destinatari.
- richiedere al C.d.A. di procedere con le sanzioni disciplinari indicate, in caso di violazione del Modello da parte dei soggetti responsabili;
- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione, con cadenza periodica annuale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente o a un membro del CdA, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti necessari od opportuni.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza dovrà effettuare un *report* annuale al Consiglio di Amministrazione sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

## LE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio citato nella Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente.

# DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

(Art. 24 bis D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008;  
modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

## I REATI

Il D.lgs. n. 48 del 4 aprile 2008, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ha introdotto nell'ambito di applicazione del Decreto, all'art. 24-bis, le seguenti fattispecie di reato.

Successivi interventi legislativi hanno ampliato e modificato il novero dei reati informatici rilevanti ai sensi del Decreto.

L'art. 24-bis del Decreto così dispone:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. <sup>(2)</sup>*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

(1) Articolo inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.

(2) Comma così modificato dall' art. 1, comma 11-bis, D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 novembre 2019, n. 133.

**Si indicano qui di seguito esclusivamente i reati a rischio di commissione.**

### **Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

### **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)**

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

*1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo*

*funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]**

*Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.*

*La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.*

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]**

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

**Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]**

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*

- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

**Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.*

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

**Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

**Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

**Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (Art. 640 c.p.)**

*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.*

#### **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 640-quinquies c.p.)**

*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.*

### **LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (“AREE SENSIBILI”)**

- **Gestione dei sistemi informativi:** ovvero la gestione dei sistemi informatici, delle banche dati e delle reti informatiche, nonché l'utilizzo dei sistemi informativi che si interconnettono e/o utilizzano software della Pubblica Amministrazione ovvero delle Autorità di Vigilanza con particolare riferimento:
  - al rispetto delle misure di sicurezza previste affinché siano conformi alle prescrizioni del Regolamento UE 2016/679;
  - alla verifica della presenza di codici d'accesso a software protetti dall'ingegno e di programmi suscettibili di recare danno (software, sistemi di captazione di flusso di dati);
  - alla protezione dei dati dal rischio di intrusione o di utilizzo di terzi e gestione della mailing list.
- **Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono presenti piattaforme informatiche di trasmissione e condivisione di dati:** trattasi degli accessi alle piattaforme digitali di analisi di social media e processi di business, nonché alle piattaforme digitali di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio.

### **I SOGGETTI COINVOLTI**

Le persone che potrebbero rendersi autrici dei reati sopra menzionati sono tutti coloro che hanno accesso a strumentazione informatica collegata alla rete internet.

### **I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI COMPORTAMENTO**

La Fondazione Menotti Bassani richiama al rispetto dei principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico e nelle Procedure/Protocolli facenti parte del Sistema di Gestione Integrato, ma nell'ambito delle suddette Aree di rischio, pone l'attenzione sui seguenti concetti e protocolli:

- Il Regolamento per l'utilizzo delle Risorse IT definisce le corrette modalità di accesso ed utilizzo degli strumenti informatici, di connessione alle reti, di utilizzo della posta elettronica.
- A tutti i destinatari è tassativamente vietato installare, duplicare, scaricare programmi informatici che non siano ufficialmente forniti dall'Ente.
- È corretto fornire ai Destinatari un'adeguata informazione/formazione relativamente al:
  - corretto utilizzo delle risorse informatiche;
  - rischio della commissione di reati informatici;
  - importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali, e al divieto di divulgare gli stessi a soggetti terzi;

- necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e alla convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro;
- rispetto della Policy Interna relativa all'utilizzo dei PC, di internet e delle e-mail aziendali;
- limitare per quanto possibile l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi (anche da e verso l'esterno attraverso la connessione alla rete internet), da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettuare, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli sulla rete informatica in presenza di anomalie;
- predisporre e mantenere adeguate difese fisiche a protezione dei server e di tutti gli ulteriori sistemi informatici;
- impostare i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico dell'Ente al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dall'Ente o non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file); qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante router dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, possano illecitamente collegarsi alla rete tramite i router e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti dell'Ente;
- garantire che l'accesso ai sistemi informativi sia nominativo, limitato e protetto da strumenti di autenticazione;
- definire i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza);
- garantire un processo di aggiornamento periodico delle password;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Fondazione, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- conservare i log di accesso ai sistemi;
- assicurare che i profili amministratori siano gestiti esclusivamente da soggetti dotati di specifici poteri; ove per la gestione della sicurezza informatica si faccia ricorso a soggetti terzi, garantire che i rapporti siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specificino l'impegno del terzo al rispetto dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 ed al Codice Etico dell'Ente.

## COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati informatici, previsti dal Decreto 231/01;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai flussi informatici e le misure di sicurezza adottate dalla Fondazione in cooperazione con l'Amministratore di Sistema;
- richiedere o ricevere dai soggetti attivi eventuali documenti prodotti nell'ambito delle Aree a Rischio (es. Relazione annuale predisposta dall'Amministratore di Sistema);
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare adottato dalla Fondazione ai sensi del Decreto, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi competenti di volta in volta l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello stesso;
- suggerire eventuali modifiche o implementazioni a seguito di eventuali significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di eventuali mutamenti dell'organizzazione o dell'attività;
- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate;
- accogliere ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario.

## LE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio citato nella Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.

## DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

(Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

### I REATI

L'art. 24 ter del d.lgs. 231/2001 prevede:

*“1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

*2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.*

*3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.*

*4. Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.”.*

La legge 11 dicembre 2016, n. 236 – in vigore dal 7 gennaio 2017 - ha inserito nel codice penale l'art. 601-bis che punisce il *traffico di organi prelevati da persona vivente*, anche in relazione a chi ne organizza o pubblicizza i relativi viaggi ovvero diffonde, anche per via informatica, annunci tesi a tale scopo. La fattispecie criminosa del traffico di organi, previsto dall'art 601-bis c.p., non è direttamente imputabile all'Ente; tale imputabilità sussiste solo se la fattispecie costituisce reato-scopo di un'associazione per delinquere.

Le ipotesi previste dall'art. 24 ter rilevano con riferimento a reati concernenti attività criminali svolte in forma associata od organizzata, quale l'associazione per delinquere (416 cp) o l'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) e sono le seguenti.

Si indicano qui di seguito esclusivamente i reati a rischio di commissione.

<b>Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</b>
---

*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono*

*aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.*

#### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

**Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]**

*Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.*

*La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.*

**Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]**

*Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.*

*Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.*

*Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.*

*Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.*

*Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.*

## LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (“AREE SENSIBILI”)

Nell'ambito delle attività afferenti all'oggetto sociale dell'Ente può ricorrere il tentativo della criminalità organizzata nelle attività a rischio qui di seguito indicate:

- Gestione dei rapporti con Autorità Pubbliche per l'ottenimento di autorizzazioni e accreditamenti per l'esercizio delle attività dell'Ente
- Gestione delle visite ispettive da parte di enti pubblici o altre autorità
- Gestione dei rapporti con la P.A. per l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni
- Partecipazione a gare pubbliche e gestione dell'appalto
- Approvvigionamento/acquisto di beni e servizi
- Gestione dei rapporti commerciali
- Gestione flussi finanziari (pagamenti/incassi)
- Gestione fatturazione
- Selezione e gestione del personale
- Gestione dei rapporti con gli organi sociali e di controllo
- Operazioni sul patrimonio
- Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali
- Gestione di lavori affidati da committenti pubblici e privati
- Gestione della sicurezza sul lavoro
- Gestione dei sistemi informativi
  
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la Guardia di Finanza (Nucleo speciale finzione pubblica e privacy) ed altre competenti autorità in occasione di verifiche/ispezioni in materia.
- Gestione dello smaltimento dei rifiuti

## I SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale sono tutti coloro a cui l'Ente ha affidato il compito della gestione delle attività qui sopra menzionate.

## I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI COMPORTAMENTO

La Fondazione Menotti Bassani richiama al rispetto dei principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico e nelle Procedure/Protocolli facenti parte del Sistema di Gestione Integrato, ma nell'ambito delle suddette Aree di rischio, pone l'attenzione sui seguenti **Protocolli**:

- Registrare tutti i flussi finanziari
- Utilizzare soltanto metodi di pagamento tracciabili
- Nella scelta del fornitore nell'ambito di un contratto d'appalto, chiedere più preventivi a diversi possibili fornitori, giustificando la scelta dell'appaltatore
- Nella scelta del fornitore, valutare la qualità, e non soltanto il prezzo, del bene o del servizio dal medesimo proposto
- Nella scelta del dipendente, prevedere una selezione documentata ed effettuare una scelta oggettiva
- Non effettuare elargizioni di denaro o regali di qualsiasi tipo per l'ottenimento di un appalto o di una concessione di vantaggi economici e commerciali
- Documentare con trasparenza qualsiasi operazione finanziaria, fiscale, immobiliare e commerciale
- Documentare con trasparenza qualsiasi intervento di verifica e/o controllo e conservare la documentazione prodotta a seguito dello stesso
- Conservare tutti i documenti fiscali, contabili e contrattuali in archivi determinati e per il tempo di conservazione previsto per legge
- Conservare eventuali conservazioni e/o PEC di invio e ricezione di atti e documenti volti a certificare la validità di un rapporto commerciale o professionale
- Seguire le eventuali procedure predisposte per le attività sopra elencate (es. protocollo delle ispezioni, procedura di fatturazione contabile etc.).

Il **Protocollo Speciale Ispezioni** risulta essere qui integralmente richiamato.

## COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **compiti** dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro la criminalità organizzata sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne e del sistema di deleghe e procure per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata;
- richiedere o ricevere dalle funzioni coinvolte eventuali documenti prodotti nell'ambito delle Aree a Rischio (es. ispezioni e contatti con la P.A.) relative ai reati sopra indicati;
- suggerire eventuali modifiche o implementazioni del Modello e/o di Procedure a seguito di eventuali significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di eventuali mutamenti dell'organizzazione o dell'attività;
- accogliere ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario;
- implementare il sistema informatico interno di ausilio alla diffusione delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico e di soluzione dei dubbi interpretativi eventualmente posti dai destinatari.
- richiedere al C.d.A. di procedere con le sanzioni disciplinari indicate, in caso di violazione del Modello da parte dei soggetti responsabili;
- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione, con cadenza periodica annuale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di

Vigilanza emergessero elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente o a un membro del CdA, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti necessari od opportuni.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza dovrà effettuare un *report* annuale al Consiglio di Amministrazione sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

## LE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio citato nella Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente

## REATI SOCIETARI

(Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

### I REATI

L'art. 25-ter del Decreto così prevede:

*1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie: <sup>(4)</sup>*

*a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; <sup>(7)</sup>*

*a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote; <sup>(5)</sup>*

*b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote; <sup>(8)</sup>*

*c) (.....) <sup>(6)</sup>*

*d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;*

*f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;*

*n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;*

*o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;*

*r) per il delitto di aggrottaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote <sup>(2)</sup>;*

*s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;*

*s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2. <sup>(3)</sup> <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>*

*2.Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.*

(1) Articolo aggiunto dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono state raddoppiate ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, comma 5, L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(2) Lettera così modificata dal L. 28 dicembre 2005, n. 262.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, co. 77, lett. b), L. 6 novembre 2012, n. 190 e e, successivamente, così sostituita dall' art. 6, comma 1, D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38.

(4) Alinea così sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(5) Lettera inserita dall'art. 12, comma 1, lett. c), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(6) Lettera abrogata dall'art. 12, comma 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(7) Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. b), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(8) Lettera così sostituita dall'art. 12, comma 1, lett. d), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(9) Per la modifica della punteggiatura finale della presente lettera vedi l'art. 55, comma 1, lett. b), D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, con effetto a decorrere dal 3 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 19/2023; vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall'art. 56 del suddetto D.lgs. n. 19/2023.

(10) Per l'aggiunta della lettera s-ter) al presente comma vedi l'art. 55, comma 1, lett. c), D.lgs. 2 marzo 2023, n. 19, con effetto a decorrere dal 3 luglio 2023, ai sensi di quanto disposto dall'art. 56, comma 1, del medesimo D.lgs. n. 19/2023; vedi, anche, quanto ulteriormente disposto dall'art. 56 del suddetto D.lgs. n. 19/2023.

**Si indicano, qui di seguito, le fattispecie di reato che a rischio di commissione.**

#### **False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.)**

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

#### **Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)**

*1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La condotta consiste nell'**impedire od ostacolare**, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo **svolgimento delle attività di controllo o di revisione** legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. L'illecito può essere commesso dagli amministratori.

**Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'Ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

Nel caso della corruzione tra privati, la responsabilità dell'Ente scatta quando un soggetto operante al suo interno agisca per corrompere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società.

Il reato si articola in tre fasi: (I) la dazione o la promessa di denaro o utilità senza corrispettivo o ad un prezzo antieconomico per il cedente, (II) il compimento o l'omissione di atti in violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà da parte del soggetto che riceve il denaro o accetta la promessa e (III) il conseguente danno alla società del soggetto corrotto. Il danno patrimoniale alla società del corrotto a seguito della corruzione è elemento costitutivo del reato.

Ciò comporta che, a differenza delle ipotesi di corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione, in ambito privato non si punisce l'atto corruttivo in sé con anticipazione della soglia di tutela al mero accordo, ma solo la corruzione che abbia causato un danno all'Ente di appartenenza del corrotto.

Si rilevano alcuni punti su cui la norma ha voluto porre particolare attenzione:

- a. la rilevanza di condotte non solo in violazione degli obblighi del proprio ufficio ma anche degli obblighi di fedeltà;
- b. il procedimento d'ufficio in caso di distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi;

La lettera della norma porta pertanto alla conclusione che solo le imprese corruttrici siano sanzionabili mentre nessuna responsabilità penale possa sorgere a fini 231 per le imprese corrotte.

**Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]**

*Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata*

**Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per gli altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei.

**Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

*1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5*

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione delle **comunicazioni** alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di **fatti materiali non rispondenti al vero**, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

## LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (“AREE SENSIBILI”)

In relazione a ciascuna delle tipologie di reato sopra descritte, può delinarsi una specifica area astrattamente a rischio. Di seguito sono indicate le aree nell'ambito della gestione societaria in cui, in assenza di opportune misure e cautele procedurali, può assumere particolare rilevanza il rischio di esporre l'Ente a responsabilità ai sensi del Decreto.

### a. Predisposizione di bilancio di esercizio

Sono esempi di attività a rischio relative a tale area:

- Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- Predisposizione delle relazioni allegare ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio (Relazione di Missione), da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- Collaborazione e supporto agli Amministratori nello svolgimento delle funzioni riguardanti la destinazione dell'avanzo di esercizio.

### b. Gestione dei rapporti con il CdA relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa e contabile e sul bilancio d'esercizio.

Costituisce esempio di attività a rischio, relativa a tale area, la presentazione di documentazione e informazioni alla società di revisione.

### c. Gestione degli adempimenti in materia societaria

Sono esempi di attività a rischio relative a tale area:

- la predisposizione di documentazione oggetto di discussione in Consiglio di Amministrazione;
- la tenuta dei libri sociali;
- la gestione dei rapporti con i funzionari degli enti competenti in materia di adempimenti societari.

### d. Gestione degli incassi e pagamenti

Rientrano in tale area:

- i processi relativi alla fatturazione attiva
- i processi relativi alla fatturazione passiva

#### e. Gestione delle risorse finanziarie

Nell'ambito dell'area, a titolo esemplificativo, devono essere inserite le attività relative ai rapporti con le banche e le istituzioni finanziarie relativamente a:

- operazioni di cassa
- richiesta di finanziamenti
- accensione di mutui
- investimenti finanziari
- rilascio di fidejussioni

#### f. Gestione dei clienti e dei rapporti con la concorrenza

Nell'ambito dell'area della corruzione fra privati che si riferisce al processo dei rapporti con la concorrenza possono essere inserite le attività relative ai rapporti con fondazioni, associazioni, intesi come clienti o concorrenti, relativamente a:

- procedure di gara d'appalto
- procedure contrattuali con i clienti
- operazioni di fatturazione ai clienti.

#### g. Approvvigionamenti di beni e servizi e consulenze e gestione dei rapporti con i fornitori

Nell'ambito dell'area della corruzione fra privati che si riferisce al processo di approvvigionamento possono essere inserite tutte le attività relative a:

- selezione e sorveglianza dei fornitori di beni e servizi e consulenze
- procedure di acquisto di beni, servizi e consulenze
- operazioni di controllo di avvenuto pagamento

Per quanto riguarda le aree di attività ritenute **più specificamente a rischio** in relazione ai reati societari, sono individuate:

- le attività di controllo legalmente attribuite agli organi esterni di controllo;
- le attività inerenti alla gestione degli acquisti di beni, servizi e consulenze e ai rapporti con i fornitori;
- le attività inerenti a procedure di gara e procedure contrattuali;
- la gestione della liquidità e delle donazioni e sponsorizzazioni, omaggi e liberalità.

## I SOGGETTI COINVOLTI

I Destinatari della presente Parte Speciale sono tutti coloro che hanno in gestione e controllo le attività sopra menzionate.

## I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI COMPORTAMENTO

La Fondazione Menotti Bassani richiama al rispetto dei principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico e nelle Procedure/Protocolli facenti parte del Sistema di Gestione Integrato, ma nell'ambito delle suddette Aree di rischio, pone l'attenzione sui seguenti **divieti**:

- non porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

- non rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- non trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, fatti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione ottenuti attraverso un processo valutativo che si sia discostato dai criteri di riferimento (stabiliti dalla legge o da standard tecnici) in quanto le decisioni strategiche e operative dei destinatari delle comunicazioni sociali possono essere influenzate da rappresentazioni, anche soltanto descrittive o enunciative, di dati oggettivi;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Revisore dei Conti;
- non omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle autorità di vigilanza cui è soggetta l'attività societaria, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- non porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti.

Le misure di controllo da adottare per prevenire il reato di "corruzione fra privati", in relazione ai rapporti con clienti privati, sono individuate tra quelle sopra previste con riferimento al rischio di commissione del reato nei confronti dei clienti appartenenti alla Pubblica Amministrazione e le misure di controllo da adottare per prevenire il reato di "corruzione fra privati" in relazione ai rapporti con i fornitori di beni, servizi e consulenze, sono individuate tra quelle successivamente previste con riferimento al rischio di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Il **Protocollo Speciale delle Ispezioni** risulta essere qui integralmente richiamato.

## COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I **compiti** dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne e del sistema di deleghe e procure per la prevenzione dei reati societari;
- richiedere o ricevere dalle funzioni coinvolte eventuali documenti prodotti nell'ambito delle Aree a Rischio (es. ispezioni; verifiche e controlli) relative ai reati sopra indicati;
- suggerire eventuali modifiche o implementazioni del Modello e/o di Procedure a seguito di eventuali significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di eventuali mutamenti dell'organizzazione o dell'attività;
- accogliere ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario;
- implementare il sistema informatico interno di ausilio alla diffusione delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico e di soluzione dei dubbi interpretativi eventualmente posti dai destinatari.
- richiedere al C.d.A. di procedere con le sanzioni disciplinari indicate, in caso di violazione del Modello da parte dei soggetti responsabili;
- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione, con cadenza periodica annuale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di

Vigilanza emergessero elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente o a un membro del CdA, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione per i provvedimenti necessari od opportuni.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza dovrà effettuare un *report* annuale al Consiglio di Amministrazione sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

## LE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio citato nella Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente sezione.

## OMICIDIO COLPOSO O LESIONE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO

(Art. 25 septies D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

### I REATI

L'art. 25-septies così prevede:

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e poi così sostituito dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Si indicano qui di seguito le fattispecie di reato che l'Ente corre il rischio di porre in essere a suo vantaggio od interesse.

#### **Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale)**

*Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.*

#### **Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale)**

*Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.*

## LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (“AREE SENSIBILI”)

Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell'inosservanza di norme antinfortunistiche

L'analisi dei processi dell'Ente consente di individuare, quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, quelle relative a:

1. *Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori:* si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione.
2. *Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro:* si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
3. *Sistema di attribuzioni di competenza:* l'attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di competenza in materia di salute e sicurezza.
4. *Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori:* si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
5. *Attività di informazione:* si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute.
6. *Attività di formazione:* consiste nell'attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i destinatari e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli
7. *Attività di monitoraggio:* si tratta della gestione dell'attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell'implementazione delle eventuali azioni correttive.
8. *Rapporti con i soggetti pubblici:* in occasione di verifiche o ispezioni

## I SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti dalla Presente Parte speciale sono il Datore di lavoro, l'RSPP, l'RLS, l'ASPP, preposti e tutti coloro cui è stato attribuito il compito di gestire, amministrare ed approntare le misure di sicurezza volte a prevenire incidenti sul luogo di lavoro.

## I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Fondazione Menotti Bassani richiama al rispetto dei principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico e nelle Procedure/Protocolli facenti parte del Sistema di Gestione Integrato, ma nell'ambito delle suddette Aree di rischio, pone l'attenzione sui seguenti **Protocolli**:

- effettuare una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell'attività presa in considerazione;
- verificare attentamente ed eventualmente integrare le procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme

richiamate dall'art. 25-*septies* del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell'allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001;

- valutare ed individuare i raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado.

In particolare, l'Ente deve:

- attribuire formalmente le responsabilità per le attività inerenti alla sicurezza, (in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008) con lettera di incarico, sottoscritta per accettazione dagli interessati.
- Svolgere attività di analisi per individuare i pericoli presenti e gli aspetti organizzativi ed operativi che possono influire significativamente sulla salute e sicurezza del lavoro (in modo reale o potenziale) e **redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR)**, che documenta il rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 81/2008; il Documento (a data certa), firmato dal datore di lavoro, dal RSPP, dal medico competente e (per presa visione) dagli RLS, integrato dalle Procedure Sicurezza, è archiviato negli uffici tecnici. La valutazione dei rischi viene svolta attraverso lo svolgimento di tre specifiche fasi:
  - 1) identificazione delle cause di rischio;
  - 2) individuazione dei rischi di esposizione;
  - 3) valutazione dei rischi di esposizione.
- Gestire e controllare qualsiasi cambiamento che possa avere effetti o impatti sui suoi pericoli e rischi per la Salute e Sicurezza del Lavoro, comprendendo in tale accezione i cambiamenti nella struttura dell'organizzazione, nel personale, nel sistema di gestione, nei processi e nelle attività.
- Procedere con l'attribuzione di incarichi formali (es. Preposti).
- Curare l'identificazione, la raccolta e la reperibilità di leggi cogenti e normative applicabili, riguardanti i rischi per la salute e sicurezza del lavoro e garantire il loro aggiornamento.
- Definire le esigenze di formazione in funzione delle strategie decise e delle richieste provenienti dalle varie funzioni, anche attraverso la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori e/o dei Lavoratori stessi.
- Definire e gestire azioni di comunicazione all'interno dell'organizzazione relativamente agli obiettivi e ai risultati delle attività di prevenzione.
- Pianificare ed attuare attività di *audit* per verificare l'applicazione e l'efficacia delle norme e delle procedure in materia di sicurezza e prevenzione.
- Gestire qualsiasi infortunio secondo una procedura che preveda:
  - i. attivazione del primo soccorso;
  - ii. attivazione dell'analisi e della registrazione dell'evento.
- Svolgere la riunione periodica di prevenzione prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 81/2008;
- Individuare i possibili rischi e le possibili situazioni di emergenza connesse con le proprie attività e redigere un Piano di Gestione delle Emergenze in conformità alla legislazione vigente;
- Verificare costantemente l'efficienza e la rispondenza alla normativa vigente delle attrezzature in uso prima dell'utilizzo sul servizio
- Gestire la scelta, l'assegnazione ed il rinnovo dei dispositivi di protezione individuale in base alle prescrizioni del DVR.
- Svolgere attività di sorveglianza sanitaria in base alla tipologia e alla periodicità degli accertamenti sanitari definiti dal DVR.

#### **PROTOCOLLO SPECIALE: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

Per garantire piena attuazione del Modello di prevenzione dei reati, ed in particolare della presente Parte Speciale, deve essere realizzato un efficace flusso informativo che consenta all'OdV di essere puntualmente aggiornato su:

- mutamenti nell'organizzazione o nelle attività che possono influire, direttamente o indirettamente, sull'obiettivo di tutela della salute e sicurezza;
- esiti delle attività di sorveglianza (monitoraggio) e di reporting interne all'organizzazione;
- notizie relative ad infortuni, incidenti, mancati incidenti e/o segnalazione di casi di malattia professionale;
- eventuali violazioni delle attribuzioni e dei compiti indicati nel Modello, da parte dei soggetti responsabili;
- eventuali provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al 589 e 590 del c.p.;
- qualsiasi altra informazione relativa all'attuazione o all'efficacia del Modello.

## COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV avrà diritto ad un'informazione costante sulle attività rilevanti ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Più specificatamente, all'OdV sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sull'osservanza delle attribuzioni e dei compiti indicati nella presente Parte Speciale;
- effettuare a campione e a sorpresa ispezioni periodiche presso le strutture ritenuti a rischio di reato;
- verificare in maniera oggettiva l'efficacia del Modello, in relazione alla struttura ed alla capacità di prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 del C.P.;
- attivare, sulla base dei risultati ottenuti, le strutture competenti per l'attuazione di misure preventive e/o correttive suggerite;
- richiedere al C.d.A. o al Datore di Lavoro di procedere con le sanzioni disciplinari indicate, in caso di violazione del Modello da parte dei soggetti responsabili;
- richiedere o ricevere dalle funzioni competenti eventuali documenti prodotti nell'ambito delle Aree a Rischio;
- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate;
- predisporre la documentazione operativa necessaria ai fini dell'efficace attuazione del Modello;
- suggerire eventuali modifiche o implementazioni a seguito di eventuali significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di eventuali mutamenti dell'organizzazione o dell'attività;
- provvedere all'aggiornamento della mappatura delle aree a rischio ed all'aggiornamento del presente Modello, proponendo le nuove revisioni al C.d.A. per la necessaria approvazione;
- accogliere ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario.

## LE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio citato nella Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione

## RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

(Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

### I REATI

L'art-25-octies così prevede:

*In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. <sup>(3)</sup>*

*2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

*3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.*

(1) Articolo aggiunto dal D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

(2) Rubrica così modificata dall'art. 3, comma 5, lett. b), L. 15 dicembre 2014, n. 186.

(3) Comma così modificato dall'art. 3, comma 5, lett. a), L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Si elencano qui di seguito le fattispecie dei reati presupposto a rischio di commissione.

#### **Ricettazione (art. 648 Codice Penale) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato*

#### **Riciclaggio (art. 648-bis Codice Penale) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]**

*Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

**Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]**

*Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

**Autoriciclaggio (art. 648-ter c.1 Codice Penale) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]**

*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.*

## LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO ("AREE SENSIBILI")

**ACQUISTO DI BENI E SERVIZI** - Attività "sensibili" e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Selezione dei fornitori;
- b) Scelta della controparte, definizione delle clausole contrattuali, stipula dei contratti;
- c) Verifica delle prestazioni/beni acquistati;
- d) Emissione degli ordini di acquisto;

**PAGAMENTI ED INCASSI** - Attività "sensibili" e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Gestione degli incassi e dei pagamenti (compresi pagamenti correlati al personale);
- b) Verifica della regolarità dei pagamenti (coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni);
- c) Liquidazione delle fatture;
- d) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza;

#### **GESTIONE FATTURAZIONE** - Attività “*sensibili*” e reati astrattamente ipotizzabili

- a) Emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito;
- b) Controlli sulla regolarità delle fatture;
- c) Anagrafica clienti;

#### **CONTRIBUTI E LIBERALITÀ** - Attività “*sensibili*” e reati astrattamente ipotizzabili

In relazione all'autoriciclaggio è bene fare una prima distinzione rispetto al reato di **riciclaggio**, in quanto quest'ultimo può essere commesso soltanto da colui che non ha commesso e non ha concorso a commettere il reato presupposto da cui derivano i proventi del reato.

Al contrario nell'**autoriciclaggio** a commettere il reato può di fatto essere esclusivamente colui che ha commesso il delitto presupposto.

Quindi, l'**autoriciclaggio** (art. 648ter.1 c.p.), punisce il soggetto che impieghi in attività economiche o speculative il denaro o i beni provenienti da un delitto colposo in cui egli stesso abbia concorso o che abbia egli stesso commesso, motivo per il quale la condotta è sottoposta a un trattamento sanzionatorio più significativo soprattutto dal punto di vista delle pene pecuniarie.

Ad esempio, un apicale della Fondazione vendendo sostanze stupefacenti (es. benzodiazepine) e commettendo quindi di fatto il reato di vendita di sostanze stupefacenti, al fine di dissimularne la commissione del reato stesso, utilizzasse i proventi per l'acquisto di un bene utile allo stesso Ente.

Relativamente alla norma rimane comunque una questione interpretativa che riguarda il perimetro di estensione della responsabilità per l'Ente da autoriciclaggio. Il dibattito si è polarizzato attorno a due profili contrapposti: alcuni – invocando il principio di tassatività – sostengono che la responsabilità dell'Ente riguardi i casi in cui il delitto rientri nel catalogo dei reati presupposto; altri, rimarcando la diversità di struttura tra riciclaggio ed autoriciclaggio, affermano che l'Ente risponde del reato in questione indipendentemente dall'inclusione del delitto nel nucleo di quelli “231”. In ogni caso l'Ente può implementare i modelli di organizzazione, gestione e controllo nonché inserire i punti di monitoraggio, sia dei flussi di denaro in entrata sia della gestione della tesoreria, ricordandosi sempre l'inciso che caratterizza parte dell'elemento oggettivo del reato, ovvero la realizzazione di condotte idonee ad “*ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa*”.

Pertanto, l'Ente, oltre ai presidi adottati per prevenire i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (tutti inclusi nell'art. 25-octies del Decreto 231) – i quali rappresentano una buona base anche per contenere il rischio di realizzazione dell'autoriciclaggio - potrà far propri i principi di controllo di carattere generale quali, a titolo esemplificativo: il divieto di occultare i proventi illeciti, la tracciabilità dei flussi e delle transazioni - a mezzo servizi bancari - e la verifica della provenienza delle risorse economiche.

## **I SOGGETTI COINVOLTI**

I soggetti coinvolti dalla presente Parte Speciale sono tutti coloro a cui è affidata la gestione delle attività a rischio qui sopra indicate.

## **I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI COMPORTAMENTO**

La Fondazione Menotti Bassani richiama al rispetto dei principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico, nelle procedure di riferimento elencate nei Documenti del Sistema di Gestione Integrato, nel

Codice di Comportamento. Nell'ambito delle suddette Aree di rischio, pone in particolare l'attenzione sui seguenti **Protocolli**:

- porre in essere qualunque comportamento, che pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle norme del Codice Etico;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, fornitori, partner commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali deve essere rispettato il principio di correttezza, trasparenza e buona fede;
- con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando all'uopo anche gli strumenti messi a disposizione dei consulenti;
- tutti gli incarichi devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;
- le funzioni competenti assicurano il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti (incluse le società controllate e collegate); in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine ed il soggetto che incassa le relative somme;
- i requisiti minimi fissati per la selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che l'Ente intende acquisire sono definiti da specifica procedura;
- in caso di conclusioni di accordi finalizzati alla realizzazione di investimenti, deve essere garantita la massima trasparenza;
- deve essere assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che consente lo svolgimento delle attività "sensibili" nelle aree classificate "a rischio reato";
- in caso di conclusioni di accordi finalizzati alla realizzazione di investimenti, deve essere garantita la massima trasparenza, secondo le seguenti indicazioni: divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è superiore al limite di legge. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.; obbligo di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento o di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette";
- ogni attività e/o operazione relativa ad attività economiche, finanziarie o imprenditoriali, deve essere adeguatamente specificata e motivata al fine di rendere tracciabile l'origine della provenienza del capitale impiegato. Tali operazioni devono essere approvate dal C.d.A.;
- devono essere effettuati controlli specifici sui soggetti che gestiscono le operazioni di finanziamento;
- coloro che svolgono una attività di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

L'individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati risponde all'esigenza di dettare modalità di circolazione dei flussi finanziari nel rispetto dei principi di trasparenza, verificabilità e inerenza dell'attività.

Per garantire la necessaria continuità con le attività pregresse, tutta la documentazione inerente alla gestione dei flussi finanziari viene conservata e archiviata a cura degli Uffici Amministrativi..

L'Ente, nell'osservanza di quanto dettato dal legislatore in materia di gestione dei flussi finanziari, si è dotato di un sistema che garantisce:

- rispetto delle regole di correttezza;
- completa e trasparente contabilizzazione;
- osservanza scrupolosa della normativa vigente in materia;
- tracciabilità, verificabilità, legittimità, coerenza e congruità di ogni operazione previa verifica delle autorizzazioni al suo compimento;
- monitoraggio delle voci a maggiore importo e verifica a campione di tutte le altre;
- stretta osservanza dei principi generali di comportamento nell'ambito del Sistema di Gestione dei Flussi Finanziari anche in ipotesi di operazioni straordinarie;
- massima collaborazione nei rapporti con gli organismi di controllo;

Ai fini di garantire un adeguato livello qualitativo delle informazioni e dei dati prodotti per il bilancio d'esercizio e il rispetto della normativa vigente, sono perseguiti all'interno dell'Ente anche i principi di:

- accertamento dell'esistenza, attraverso:
  - a. Separazione dei compiti e delle responsabilità - Le diverse fasi dei processi amministrativi sono gestite da distinte articolazioni organizzative, con una separazione dei compiti e delle responsabilità.
  - b. Uso e controllo di documenti idonei ed approvati - Ogni operazione suscettibile di generare ricavi o costi, di originare, modificare od estinguere crediti o debiti è accompagnata e comprovata da appositi documenti approvati prima della loro rilevazione contabile.
  - c. Analisi periodica delle risultanze contabili da parte di personale indipendente da quello addetto alla loro tenuta. La correttezza e l'attendibilità delle scritture contabili sono periodicamente controllate da personale indipendente da quello addetto alla tenuta delle scritture stesse.
- accuratezza nella rilevazione (di crediti, ricavi, debiti, costi ecc): Il sistema di controllo interno dà la possibilità di procedere ad una corretta valorizzazione e contabilizzazione dei crediti e dei ricavi, secondo processi di calcolo corretti.
- verifica della competenza di periodo delle operazioni che hanno generato crediti, ricavi, debiti ecc.;
- accertamento della corretta esposizione in bilancio: il sistema di controllo interno è tale da permettere la rilevazione dei ricavi e dei costi nel periodo di competenza, come definito dai principi contabili statuiti e relativa casistica.
- accertamento dell'uniformità dei principi contabili rispetto all'esercizio precedente.

## COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, previsti dal Decreto 231/01;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai flussi finanziari, con riferimento ai pagamenti da/verso i terzi;
- vigilare sulla effettiva attuazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dalle analisi eseguite e dalle segnalazioni ricevute;

- richiedere o ricevere dai soggetti attivi eventuali documenti prodotti nell'ambito delle Aree a Rischio;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore (in particolare, con riguardo al rispetto dei limiti stabiliti per i pagamenti, al rispetto dell'esercizio delle deleghe di spesa nei contratti di acquisto di beni/servizi ecc.) proponendo modifiche ove ritenute opportune;
- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli eventuali investimenti, effettuata dai soggetti competenti o dai consulenti all'uopo nominati;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare adottato dalla Fondazione ai sensi del Decreto, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi competenti di volta in volta l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello stesso;
- suggerire eventuali modifiche o implementazioni a seguito di eventuali significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di eventuali mutamenti dell'organizzazione o dell'attività;
- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate;
- accogliere ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario.

## LE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio citato nella Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.

## REATI AMBIENTALI

(Art. 25 undecies D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

### I REATI

L'art. 25-undecies del Decreto prevede:

*1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; <sup>(2)</sup>*
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote; <sup>(2)</sup>*
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; <sup>(3)</sup>*
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote; <sup>(3)</sup>*
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote; <sup>(3)</sup>*
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; <sup>(3)</sup>*
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote <sup>(3)</sup>*

*1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a). <sup>(4)</sup>*

*2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

*a) per i reati di cui all'articolo 137:*

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.*

*b) per i reati di cui all'articolo 256:*

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;*

*c) per i reati di cui all'articolo 257:*

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;*
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;*

*f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;*

*g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;*

*h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.*

*3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
  - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
  - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
  - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
8. Se l'Ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

(1) Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009, n. 116, e poi sostituito dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 8, lett. a), L. 22 maggio 2015, n. 68, che ha sostituito le originarie lettere a) e b), con le attuali lettere da a) a g), a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

(4) Comma inserito dall'art. 1, comma 8, lett. b), L. 22 maggio 2015, n. 68, a decorrere dal 29 maggio 2015, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della medesima L. n. 68/2015.

**Si indicano qui di seguito esclusivamente le fattispecie di reato a rischio di commissione.**

**Scarichi in acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 D.lgs. n. 152/2006)**

*Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, e' punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

*Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.*

*Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*

*Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.*

*Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

*Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.*

*Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.*

*Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.*

*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.*

*Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.*

*Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.*

*Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.*

**Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1, 3, 5, 6, D.Lgs. n. 152/2006)**

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

1. a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2. b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattuordecies, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

**Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli

242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

#### **Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

#### **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4, D.Lgs. n. 152/2006)**

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute,

*si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.*

## LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (“AREE SENSIBILI”)

Le **aree sensibili** rispetto ai reati ambientali si riferiscono a:

- a)** Gestione dei rifiuti: tale sistema riguarda la gestione dei sistemi di protezione dell’ambiente ed in particolare:
  - il processo di gestione dei rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) e dei relativi adempimenti legislativi ed autorizzativi;
  - la selezione, valutazione ed il processo di gestione dei rapporti con la società incaricata dello smaltimento;
  - il processo di predisposizione del certificato di analisi e caratterizzazione di rifiuti (ove applicabile);
  - il processo di tracciabilità dei rifiuti.
- b)** Emissioni in atmosfera
- c)** Bonifica dei siti contaminati
- d)** Tenuta dei registri obbligatori
- e)** Rapporti con altri enti

## I SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti destinatari della presente Parte Speciale sono coloro che hanno operativamente il compito di provvedere alla definizione delle modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta, deposito e smaltimento, di provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari), di verificare i quantitativi per tipologia di rifiuto consegnati a trasportatori o smaltitori; di aggiornare gli appositi registri previsti dalla normativa, ove applicabili, di verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento, di selezionare fornitori di smaltimento, raccolta dei rifiuti, che siano in possesso dei relativi titoli autorizzativi, di regolamentare il rapporto con i fornitori di smaltimento,

## PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI COMPORTAMENTO

L’Ente adotta metodologie per la gestione dei rifiuti, finalizzate a garantire la conformità alla legislazione applicabile ed a ridurre al minimo gli impatti ambientali generati dai rifiuti pericolosi e non pericolosi, prodotti durante le proprie attività operative e gestionali, per quanto riguarda le modalità di raccolta, stoccaggio, trasporto e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti e di prevenzione di rischi di commistione che ne potrebbero derivare.

Quando il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti non sono conferibili presso piattaforma ecologica o servizio ritiro comunale, essi sono affidati ad una impresa specializzata, di cui l’Ente ha verificato il possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. L’Ente compila quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle operazioni di carico/scarico e al formulario, anche in relazione a sistemi elettronici previsti dalla normativa.

Qualora, nel corso di una realizzazione edilizia, l’Ente rilevi una situazione di contaminazione del suolo, nell’ambito del terreno destinato ad ospitare l’insediamento, la bonifica del sito viene affidata ad una impresa specializzata, previa verifica di idoneità tecnica.

L’Ente ha inoltre previsto i seguenti protocolli:

- essere costantemente aggiornati sulle normative in vigore e rispettarle;

- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- definire le modalità amministrative di conferimento dei rifiuti alle società di raccolta, deposito e smaltimento, inclusi i criteri di verifica preventiva e durante lo svolgimento del contratto, della presenza delle necessarie autorizzazioni in capo alle stesse;
- provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari);
- verificare i quantitativi per tipologia di rifiuto consegnati a trasportatori o smaltitori;
- aggiornare tempestivamente gli appositi registri previsti dalla normativa, ove applicabili;
- verificare periodicamente il rispetto degli adempimenti amministrativi previsti dalla legislazione ambientale di riferimento;
- utilizzare i punti di raccolta per il deposito temporaneo dei rifiuti;
- selezionare fornitori di smaltimento, raccolta dei rifiuti, che siano in possesso dei relativi titoli autorizzativi;
- regolamentare il rapporto con i fornitori di smaltimento, raccolta dei rifiuti mediante impegno scritto al rispetto del Codice Etico adottato dalla Fondazione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Per quanto riguarda i protocolli di prevenzione del traffico illecito di rifiuti, si rinvia a quanto descritto in merito ai delitti di criminalità organizzata e ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio.

Inoltre, si si rendono applicabili i seguenti **divieti**:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- depositare o abbandonare rifiuti;
- effettuare elargizioni in denaro o accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad esempio la promessa di assunzione) a funzionari pubblici incaricati anche dei controlli in ambito di norme in materia ambientale;
- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione ambientale da parte delle Autorità pubbliche (guardia di finanza, Arpa, Vigili del Fuoco, etc.) quali per esempio: espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni nella messa a disposizione di documenti, ritardi nelle riunioni per tempo organizzate.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, **l'espresso obbligo a carico dei Destinatari**:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, in tutte le attività finalizzate alla tutela dell'ambiente;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della materia ambientale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano;
- gestire in modo unitario e collaborativo i rapporti nei confronti della P.A. con riferimento alle Autorità preposte alla vigilanza sulle norme in materia ambientale.

## COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati ambientali, previsti dal Decreto 231/01;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai flussi documentali adottati dalla Fondazione;

- richiedere o ricevere dai soggetti attivi eventuali documenti prodotti nell'ambito delle Aree a Rischio (es. Registri di carico e scarico);
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare adottato dalla Fondazione ai sensi del Decreto, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi competenti di volta in volta l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello stesso;
- suggerire eventuali modifiche o implementazioni a seguito di eventuali significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di eventuali mutamenti dell'organizzazione o dell'attività;
- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate;
- accogliere ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario.

## LE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio citato nella Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.

## REATI TRIBUTARI

(Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

### I REATI

L'art. 25 Art. 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001 prevede:

*1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;*
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal DECRETO LEGISLATIVO 10 MARZO 2000, N. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro, si applicano all'Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;*
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;*
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento. quote. <sup>(2)</sup>*

*2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo. <sup>(3)</sup>*

*3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e). <sup>(4)</sup>*

(1) Articolo inserito dall' art. 39, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157; per l'efficacia di tale disposizione vedi l' art. 39, comma 3, del medesimo D.L. n. 124/2019.

(2) Comma inserito dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e, successivamente, così modificato dall'ART. 5, COMMA 1, D.LGS. 4 OTTOBRE 2022, N. 156.

(3) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

(4) Comma così modificato dall' art. 5, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75.

Si indicano qui di seguito le fattispecie di reato a rischio di commissione.

**Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 74/2000)**

*È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

**Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 74/2000)**

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2, e quindi dall'impiego in dichiarazione di fatture false, punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30.000 euro;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1.500.000 euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30.000 euro.*

**Emissione di documenti o fatture inesistenti (art. 8 D. Lgs. 74/2000)**

*È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o l'IVA, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

**Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 74/2000)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.*

**Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 74/2000)**

*È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

**Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2020) [introdotto dal D. Lgs n. 75/2000]**

Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

**Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2020) [introdotto dal D. Lgs n. 75/2000]**

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

**Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2020) [introdotto dal D. Lgs n. 75/2000]**

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

**LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (“AREE SENSIBILI”)**

In relazione alle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi le seguenti attività a rischio.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati tributari sono considerate le seguenti:

AREA	ATTIVITA' SENSIBILE
<b>RAPPORTI CON I FORNITORI</b>	1) Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori 2) Raccolta e controllo delle richieste di acquisto 3) Richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione 4) Emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti

	<p>5) Verifica delle prestazioni/beni acquistati</p> <p>6) Gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni</p>
<b>CONTABILITA' FORNITORI</b>	<p>7) Gestione anagrafica fornitori</p> <p>8) Registrazione delle fatture e delle note di credito</p> <p>9) Liquidazione delle fatture</p> <p>10) Monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza</p> <p>11) Gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori</p> <p>12) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture</p>
<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<p>13) Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con esponenti della P.A.</p> <p>14) Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con società commerciali</p> <p>15) Gestione delle spese di rappresentanza con altre Fondazione o associazioni sportive o altri Enti privi di scopo di lucro</p>
<b>NOTE SPESE</b>	<p>16) Gestione delle trasferte</p> <p>17) Gestione, controllo e autorizzazione delle note spese</p>
<b>RAPPORTI CON AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA</b>	<p>18) Effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, esecuzione dei versamenti relativi, predisposizione e trasmissione delle relative dichiarazioni</p> <p>19) Attività che prevedono una interazione diretta con l'Amministrazione finanziaria (svolgimento di verifiche tributarie, presentazione di interpelli, avvio di contenzioso tributario, ecc.)</p>
<b>TESORERIA</b>	<p>20) Apertura / Chiusura di conti correnti</p> <p>21) Registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale</p> <p>22) Riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa</p>
<b>CONTABILITA' CLIENTI – SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO</b>	<p>24) Gestione anagrafica clienti</p> <p>25) Emissione delle fatture attive</p> <p>26) Registrazione delle fatture attive e delle note di credito</p> <p>27) Archiviazione della documentazione a supporto delle fatture emesse</p> <p>28) RegISTRAZIONI di carico e scarico merci da magazzino</p>
<b>FUNZIONE AMMINISTRATIVA-CONTABILE – SISTEMI IT</b>	<p>29) Archiviazione dei documenti, delle scritture contabili e dei registri fiscali obbligatori</p> <p>30) Fatturazione elettronica</p> <p>31) Back up con strumenti informatici dell'archivio contabile</p>
<b>DISMISSIONE DEI CESPITI – OPERAZIONI STRAORDINARIE</b>	<p>32) Cessione di immobili o partecipazioni</p> <p>33) Operazioni straordinarie</p> <p>34) Prelievi e disposizioni dai conti correnti bancari</p>

## I SOGGETTI COINVOLTI

Destinatari della presente Parte Speciale sono gli amministratori, il personale preposto alla redazione dei documenti contabili societari e della relativa documentazione fiscale, i revisori contabili, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, tutti qui di seguito tutti denominati "Destinatari".

## I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI COMPORTAMENTO

In via generale, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei "Destinatari" di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *quinquiesdecies* del d.lgs. 231/2001);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente divelarlo.

Conseguentemente, la presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari" di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge in materia tributaria e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla contabilizzazione delle fatture attive e passive, rispettivamente, emesse e ricevute dall'Ente, al calcolo ed al relativo pagamento delle imposte e/o comunque riconducibili alle attività sensibili alla commissione dei reati tributari sopra individuate;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge in materia tributaria e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano;
3. assicurare il regolare funzionamento, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. osservare le regole che presidono all'autorizzazione di operazione straordinarie da parte del CdA e di quelle dirette a disciplinare le ipotesi di dismissione di cespiti, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
5. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutti gli adempimenti tributari previsti dalla legge.

Data la stretta correlazione della materia tributaria con la concreta rappresentazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, anche ai fini della presente Parte Speciale, in relazione ai suddetti comportamenti si rimanda, quale richiamo recettizio, alle prescrizioni già contenute nell'ambito della Parte Speciale– Reati Societari.

Inoltre, ad integrazione di quanto indicato nella richiamata Parte Speciale – Reati Societari, per quanto di specifica pertinenza alla prevenzione dei reati tributari, sempre in relazione ai suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
  - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione nelle dichiarazioni fiscali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà;
- con riferimento al precedente punto 2:
  - a) interpretare la normativa tributaria vigente in modo non coerente non solo con la lettera, ma anche con lo spirito delle leggi in vigore;
- con riferimento al precedente punto 3:
  - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione;
- con riferimento al precedente punto 4:
  - a) effettuare operazioni che, anche solo potenzialmente, siano idonee a provocarne una diminuzione del patrimonio sociale funzionale e/o, comunque, idonea a costituire il presupposto della fattispecie penale della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte;
- con riferimento al precedente punto 5:
  - a) omettere di effettuare, con la dovuta completezza e trasparenza, tutti gli adempimenti tributari previsti a carico dell'Ente dalla normativa vigente;
  - b) esporre nelle predette dichiarazioni fiscali fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti;

c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Di seguito si provvedono ad indicare i principi applicativi dei comportamenti di cui sopra in relazione a tutte le tipologie dei reati tributari disciplinate dalla presente Parte Speciale, che l'Ente attua e che costituiscono i protocolli di decisione e controllo operativi nell'ambito delle diverse attività sensibili.

In particolare, l'Ente, con riferimento alle attività sensibili sopra individuate, ha assegnato le seguenti responsabilità, rispondendo a criteri di segregazione delle funzioni, dei ruoli e delle responsabilità, al fine di consentire un efficace monitoraggio.

È compito dei *Responsabili*:

- presentare a chi abbia la responsabilità degli acquisti la richiesta di acquisto del bene o servizio;
- supportare il responsabile degli acquisti nel processo di ricezione beni e valutazione della conformità servizi.

È compito di chi abbia la responsabilità degli acquisti:

- definire i fabbisogni e gestire le richieste d'acquisto di beni e servizi che gli pervengono dai responsabili;
- definire in maniera precisa e puntuale le attività per le quali si rende necessaria la consulenza e i risultati attesi dalla consulenza (ove identificabili);
- gestire il processo di selezione dei fornitori, verifica e valutazione dell'attendibilità commerciale e professionale degli stessi nel rispetto del regolamento acquisti;
- definire il corrispettivo per la fornitura dei beni o servizi richiesti nel rispetto del regolamento acquisti;
- conservare tutta la documentazione prodotta nell'ambito del processo di acquisto (es. moduli compilati, contratti, etc.).

È compito di chi abbia la responsabilità dell'amministrazione e contabilità:

- gestire l'anagrafica dei fornitori;
- raccogliere i documenti fiscali predisposti dal fornitore (es. fatture) e verificare la corrispondenza tra fattura, merce o servizio ricevuto ed ordine inviato;
- effettuare le necessarie registrazioni dei documenti fiscali ricevuti dai fornitori per le operazioni di acquisto e/o emessi per le operazioni di vendita;
- gestione delle attività di contabilizzazione degli incassi e dei pagamenti;
- effettuare periodicamente la riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa
- monitorare l'utilizzo delle carte di credito che prevedono l'addebito su conto corrente;
- nell'ambito delle attività di predisposizione, approvazione e pubblicazione del bilancio nel rispetto della legislazione italiana, pianificare le attività necessarie alla chiusura della contabilità e alla redazione della prima bozza di bilancio da presentare al Consiglio di Amministrazione, elaborando uno scadenziario che indichi altresì le attività, con connesse responsabilità e tempistiche;
- provvedere alla predisposizione di uno specifico documento contenente il calcolo dell'accantonato delle imposte dovute per l'anno di riferimento da presentare, unitamente alla prima bozza di bilancio di esercizio costituito da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale, Relazione di Missione, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- verificare la corretta apposizione delle firme autografe previste, sulla copia cartacea che resta agli atti dell'Ente.

È compito del Legale Rappresentate o in caso di deroga da parte del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale:

- sottoscrivere i contratti di acquisto con i fornitori;
- formalizzare e motivare la decisione dell'Ente per quanto concerne contributi e/o sovvenzioni a terzi (siano essi esponenti della P.A., altre Fondazioni o Enti privi di scopo di lucro) che possano qualificarsi quali spese di rappresentanza;

- verificare che i contratti e le proposte siano sottoscritte soltanto da soggetti formalmente autorizzati in tal senso mediante appropriata delega di funzioni o procura;
- proporre le eventuali operazioni straordinarie al Consiglio di Amministrazione;
- eseguire il monitoraggio delle spese di trasferta;
- firmare la copia cartacea della dichiarazione fiscale conservata agli atti dell'Ente.

È compito del Consiglio di Amministrazione:

- approvare la bozza del calcolo dell'accantonato delle imposte e del bilancio di esercizio costituita da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione;
- approvare le operazioni straordinarie
- definire le strategie di mercato.

## COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati tributari sono i seguenti:

- a. con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:
  - acquisizione della relazione dei revisori dei conti e di qualsiasi altro documento che certifichi il bilancio della Fondazione;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.
- b. con riferimento alle altre attività a rischio:
  - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne; in particolare, verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
  - monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
  - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

In generale, l'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati tributari, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione.

Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti del CdA, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, dovrà:

- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi competenti di volta in volta l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello stesso;
- suggerire eventuali modifiche o implementazioni a seguito di eventuali significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di eventuali mutamenti dell'organizzazione o dell'attività;
- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate;
- accogliere ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi Destinatario.

## LE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio citato nella Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.

## ALTRI REATI:

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI  
(Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001); fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D. Lgs. n. 231/2001);

DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE  
(Art. 25-novies, D. Lgs. n. 231/2001);

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA  
(Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE  
(Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001);

RAZZISMO E XENOFOBIA  
(Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001)

## DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

### LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (“AREE SENSIBILI”)

Le aree di attività maggiormente a rischio sono le seguenti:

- flussi di cassa e utilizzo di denaro contante;
- attività di accesso al credito ordinario e gestione dei conti correnti della Fondazione;
- della gestione dei pagamenti e degli incassi.

La Fondazione, presso gli Uffici Amministrativi, possiede una cassaforte nella quale sono depositati denaro contante, da utilizzare per piccole spese, e altri strumenti di pagamento; in un'altra cassaforte sempre presso gli Uffici Amministrativi sono invece conservati depositi di denaro contante degli ospiti degenti che possono essere da loro utilizzati nonché oggetti personali di moderato valore.

La Fondazione detiene dei conti correnti ai quali hanno accesso persone specificatamente individuate.

### I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI COMPORTAMENTO

#### **Protocolli specifici:**

- tracciabilità contabile e bancaria;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
- non trasferire denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori ai limiti di legge, se non tramite intermediari a ciò abilitati;
- tracciabilità dei pagamenti;
- tutti i pagamenti a fornitori e/o appaltatori e/o subappaltatori siano effettuati solo dopo una validazione preventiva da parte degli incaricati dell'Ufficio Acquisti/Contabilità;
- tracciabilità dell'Home Banking;
- utilizzo dei Registri di annotazione;
- suddivisione dei ruoli e dei compiti;
- per le fatture ricevute dall'Ente a fronte dell'acquisto di beni e servizi, verifica dell'effettiva corrispondenza delle stesse – con riferimento sia all'esistenza della transazione, sia all'importo della stessa come indicato in fattura – ai contratti, agli ordini di acquisto o alle conferme d'ordine in essere presso l'Ente.

### COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati sopra elencati e previsti dal Decreto 231/01;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali del Modello in ordine alle misure adottate dalla Fondazione;
- richiedere o ricevere dai soggetti attivi eventuali documenti prodotti nell'ambito delle Aree a Rischio;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare adottato dalla Fondazione ai sensi del Decreto, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi competenti di volta in volta l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello stesso;
- suggerire eventuali modifiche o implementazioni a seguito di eventuali significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di eventuali mutamenti dell'organizzazione o dell'attività;

- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate;
- accogliere ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario.

## LE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio citato nella Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.

## DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

(Art. 25-novier, D.Lgs. N. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. N. 99/2009]

La Fondazione Menotti Bassani non svolge attività diretta nel campo dell'editoria, della produzione di contenuti multimediali, nella produzione di contenuti e occasioni di intrattenimento. Le attività svolte non presentano quindi un rischio significativo in quest'area di reati.

### LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO ("AREE SENSIBILI")

Tuttavia, in una prospettiva prudenziale, volta a prevenire ogni possibile forma di illecito in questo campo, indichiamo tre aree che presentano un (basso) rischio.

- Utilizzo di strumenti informatici (Acquisizione e utilizzo di programmi informatici, Acquisizione e utilizzo di contenuti informatici come musica, immagini, video, ecc.);
- Copia di opere protette da diritti d'autore (Riproduzione attraverso fotocopia di testi cartacei, Duplicazione di musica o materiali video);
- Utilizzo di opere protette da diritti d'autore (Utilizzo e diffusione di immagini protette da diritto d'autore, Diffusione di musica protetta da diritto d'autore, Proiezione di video / film protetti da diritto d'autore).

### PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E COMPORTAMENTO

La Fondazione richiama al rispetto dei principi generali di comportamento richiamati nel Codice Etico e nelle Procedure, ma pone l'attenzione sui seguenti **Protocolli di Prevenzione e di Comportamento**:

- siano definiti i criteri e le modalità per la gestione dei sistemi software che prevedano la compilazione e manutenzione di un inventario aggiornato dei software in uso presso la Fondazione;
- siano definiti e attivati criteri e modalità per controllare l'uso di software formalmente autorizzato e certificato e sia prevista l'effettuazione di verifiche periodiche sui software installati e sulle memorie di massa dei sistemi in uso al fine di controllare la presenza di software proibiti e/o non licenziati e/o potenzialmente nocivi;
- siano definiti formalmente dei requisiti di autenticazione ai sistemi per l'accesso ai dati e per l'assegnazione dell'accesso remoto agli stessi da parte di soggetti terzi quali consulenti e fornitori;
- gli accessi effettuati dagli utenti, in qualsiasi modalità, ai dati, ai sistemi ed alla rete siano oggetto di verifiche periodiche;
- le applicazioni tengano traccia delle modifiche ai dati ed ai sistemi compiute dagli utenti;
- siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente.

### COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati sopra elencati e previsti dal Decreto 231/01;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali del Modello in ordine alle misure adottate dalla Fondazione;
- richiedere o ricevere dai soggetti attivi eventuali documenti prodotti nell'ambito delle Aree a Rischio;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare adottato dalla Fondazione ai sensi del Decreto, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi competenti di volta in volta l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello stesso;

- suggerire eventuali modifiche o implementazioni a seguito di eventuali significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di eventuali mutamenti dell'organizzazione o dell'attività;
- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate;
- accogliere ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario.

## LE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio citato nella Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.

# INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

(Art. 25 decies D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

## LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (“AREE SENSIBILI”)

Poiché l’Autorità Giudiziaria può compiere indagini rispetto a qualsiasi ambito operativo dell’Ente, qualunque area è da considerarsi a rischio.

## I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI COMPORTAMENTO

L’Ente prevede l’adozione delle seguenti norme di comportamento:

- Tutti i destinatari del Modello devono adottare prassi e comportamenti che siano rispettosi del Codice Etico adottato dall’Ente;
- Nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, i destinatari del Modello sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaurientemente rappresentative dei fatti;
- Nei rapporti con l’Autorità giudiziaria, i destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale, anche connesso, inerente all’attività lavorativa prestata nell’Ente, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti od a esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- Tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all’interno dell’Ente (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l’Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all’attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- L’Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti ai relativi procedimenti o comunque preparatori all’attività difensiva del destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni;
- L’Ente vieta espressamente a chiunque di coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse dell’Ente stesso, la volontà dei Destinatari di rispondere all’Autorità giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- nei rapporti con l’Autorità giudiziaria ai destinatari del Modello non è consentito accettare denaro o altra utilità, anche attraverso consulenti eventualmente incaricati dall’Ente medesimo;
- nei rapporti con l’Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere;
- tutti i destinatari devono tempestivamente avvertire l’Organismo di Vigilanza di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di danaro o altra utilità, ricevuta al fine di alterare le dichiarazioni da non rendere all’Autorità giudiziaria.

## COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l’Organismo di Vigilanza, deve:

- verificare l’osservanza, l’attuazione e l’adeguatezza del Modello rispetto all’esigenza di prevenire la commissione dei reati sopra elencati e previsti dal Decreto 231/01;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali del Modello in ordine alle misure adottate dalla Fondazione;
- richiedere o ricevere dai soggetti attivi eventuali documenti prodotti nell’ambito delle Aree a Rischio;

- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare adottato dalla Fondazione ai sensi del Decreto, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi competenti di volta in volta l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello stesso;
- suggerire eventuali modifiche o implementazioni a seguito di eventuali significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di eventuali mutamenti dell'organizzazione o dell'attività;
- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate;
- accogliere ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario.

## LE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio citato nella Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.

## IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

(Art. 25 duodecies D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]

### LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (“AREE SENSIBILI”)

L'unica attività a rischio è quella relativa alla selezione del personale.

### I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI COMPORTAMENTO

Per evitare la commissione di tale reato è necessario richiedere, prima dell'assunzione e successivamente con cadenza costante e periodica, il permesso di soggiorno al dipendente straniero.

### COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati sopra elencati e previsti dal Decreto 231/01;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali del Modello in ordine alle misure adottate dalla Fondazione;
- richiedere o ricevere dai soggetti attivi eventuali documenti prodotti nell'ambito delle Aree a Rischio;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare adottato dalla Fondazione ai sensi del Decreto, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi competenti di volta in volta l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello stesso;
- suggerire eventuali modifiche o implementazioni a seguito di eventuali significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di eventuali mutamenti dell'organizzazione o dell'attività;
- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate;
- accogliere ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario.

### LE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio citato nella Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.

## RAZZISMO E XENOFOBIA

(Art. 25 terdecies D.Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

### LE AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO (“AREE SENSIBILI”)

Le attività a rischio sono:

- La selezione assunzione personale
- L'amministrazione del personale
- La retribuzione del personale

### I PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E DI COMPORTAMENTO

Si illustrano qui di seguito i protocolli che l'Ente adotta per prevenire la commissione di suddetto reato:

- chiara identificazione dei ruoli e delle responsabilità delle funzioni coinvolte nel processo all'interno delle procedure di selezione e assunzione del personale;
- formale diffusione delle procedure a tutte le risorse/funzioni coinvolte nel processo tramite sistema interno;
- chiara individuazione delle funzioni coinvolte nelle attività di selezione e assunzione del personale (da rilevazione del bisogno di nuove risorse, individuazione dei candidati, gestione dell'offerta di lavoro, formalizzazione dell'assunzione);
- approvazione formale di tutte le assunzioni da parte del responsabile del personale;
- predisposizione di un adeguato sistema di deleghe e procure in materia di assunzione dei lavoratori;
- predisposizione di appositi controlli volti a verificare la congruità tra le richieste delle varie funzioni e il numero di posizioni autorizzate;
- definizione formale dei requisiti del candidato da ricercare;
- ricerca di una pluralità di candidature in funzione della complessità del ruolo da ricoprire;
- verifica della coerenza delle candidature con il profilo definito;
- apposita archiviazione di tutti i documenti relativi alle candidature e all'assunzione all'interno di appositi database;
- definizione formale dei requisiti minimi necessari per ricoprire il ruolo e il relativo livello di retribuzione nel rispetto di quanto previsto dai Contratti Collettivi nazionali del Lavoro ed in coerenza con le tabelle retributive di riferimento;
- registrazione dei giudizi relativi a ciascun candidato emersi nel corso dell'iter di selezione, indicando specifici punti di forza/competenza ed eventuali esperienze professionali di rilievo;
- formalizzazione dell'offerta economica al candidato nel rispetto delle linee guida relativamente al ruolo da coprire;
- predisposizione di un controllo relativo alla presenza/assenza, in caso di assunzione di personale extracomunitario, dei permessi di soggiorno;
- definizione di ruoli e responsabilità relativamente al monitoraggio della scadenza dei permessi di soggiorno
- assunzione del personale unicamente in base a regolari contratti di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare;
- preciso impegno alla promozione, nell'ambito della propria attività e tra i suoi Destinatari dei principi di libertà individuale in tutte le sue forme, ripudio di ogni manifestazione di violenza e di ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile;
- prassi operativa che prevede che cedolini, buste paga e libro unico vengano gestiti da uno studio esterno che supporta l'Ente;
- limitazione dell'accesso all'anagrafica dipendente soltanto ad un numero ristretto di persone autorizzate;

- predisposizione di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite ed ore di lavoro effettuate;
- predisposizione mensile di un'attività di controllo (anche a campione sul singolo cedolino) sulla corretta rilevazione e contabilizzazione delle retribuzioni (incluso trattamento di fine rapporto ed eventuali ulteriori elementi aggiuntivi della retribuzione) relative al personale dipendente;
- effettuazione di periodici controlli (a campione) sui dati elaborati dal consulente esterno relativi alle retribuzioni del personale preventivamente al loro pagamento;
- presenza, per ogni dipendente, di un file contenente tutta la documentazione relativa alle retribuzioni percepite, il quale viene adeguatamente archiviato;
- previsione di una verifica, nel caso di assunzione di personale extracomunitario, sulla validità dei permessi di soggiorno nel corso del rapporto lavorativo;
- predisposizione di una gestione regolamentata per il distacco dei lavoratori.

#### **Principi generali di comportamento:**

- rispettare i diritti umani;
- non essere, neppure indirettamente, complice negli abusi dei diritti umani;
- garantire la libertà di associazione ai lavoratori riconoscendo il diritto alla contrattazione collettiva;
- garantire l'assenza di qualsiasi forma di lavoro forzato e obbligatorio garantendo l'assenza di qualsivoglia forma di sfruttamento dei lavoratori anche qualora vi sia l'intervento di intermediari;
- corrispondere retribuzioni conformi rispetto alle previsioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali;
- rispettare gli orari di lavoro ed il riposo settimanale;
- impiegare lavoratori minori;
- eliminare qualsiasi forma di discriminazione;
- sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali;
- intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità ambientale incoraggiando lo sviluppo e diffusione di tecnologie che rispettino l'ambiente;
- contrastare qualunque forma di corruzione;
- assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nei rapporti con i propri utenti e nell'attività interna;
- rispettare i principi di lealtà, correttezza, riservatezza, collaborazione e trasparenza nelle attività e nelle relazioni.

## **COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

In relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'Organismo di Vigilanza, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati sopra elencati e previsti dal Decreto 231/01;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali del Modello in ordine alle misure adottate dalla Fondazione;
- richiedere o ricevere dai soggetti attivi eventuali documenti prodotti nell'ambito delle Aree a Rischio;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al sistema disciplinare adottato dalla Fondazione ai sensi del Decreto, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi competenti di volta in volta l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservare l'adeguatezza e/o l'effettività del Modello stesso;
- suggerire eventuali modifiche o implementazioni a seguito di eventuali significative violazioni delle prescrizioni ovvero a seguito di eventuali mutamenti dell'organizzazione o dell'attività;
- verificare la puntuale attuazione delle sanzioni disciplinari indicate;
- accogliere ed esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi destinatario.

## LE SANZIONI DISCIPLINARI

Ai fini di quanto previsto nella presente Sezione del Modello, si rinvia a quanto disciplinato nel sistema sanzionatorio citato nella Parte Generale del presente Modello, qui richiamato per intero. Resta inteso che il sistema disciplinare si applicherà in caso di mancato rispetto dei principi, dei protocolli e delle specifiche procedure di cui alla presente Sezione.